



Modello Organizzativo, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Decreto n. 81/08

0.	Modifiche	4
1.	PARTE GENERALE	4
1.1.	DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	4
1.1.1.	Introduzione	4
1.1.2.	Natura della responsabilità amministrativa delle società	4
1.1.3.	Criteri di imputazione della Responsabilità Amministrativa	5
1.1.4.	Illeciti presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa	7
1.1.5.	Sanzioni applicabili	8
1.1.6.	Caratteristiche normative del Modello Organizzativo	9
2.	MODELLO 231/2001	10
2.1.	Premessa	10
2.2.	SFS intec S.r.l.	11
2.2.1.	Organizzazione aziendale	11
2.2.2.	Procedure Manuali ed Informatiche	12
2.2.3.	Sistema delle deleghe e procure	12
2.2.4.	Oggetto del Modello Organizzativo	14
2.2.5.	Gestione Salute e sicurezza sul luogo di lavoro	14
2.2.6.	Principi ispiratori del Modello	15
2.2.7.	Metodologia seguita nella redazione del Modello	16
2.2.8.	Costruzione del Modello	18
2.2.9.	Destinatari	18
2.2.10.	Rapporti tra Modello e Codice Etico	19
2.2.11.	Diffusione del Modello e formazione	19
2.2.12.	Collaboratori e fornitori	20
3.	ORGANISMO DI VIGILANZA	20
3.1.	Identificazione dell'organismo di vigilanza	20
3.2.	Nomina, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza	22
3.2.1.	Requisiti di onorabilità	22
3.2.2.	Verifica dei requisiti	23
3.2.3.	Cause di decadenza	23
3.2.4.	Cause di sospensione	24
3.2.5.	Temporaneo impedimento di un componente	25
3.3.	Compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza	26
3.4.	L'informativa all'organismo di vigilanza da parte dei destinatari	27
3.5.	Riporto da parte dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi sociali	29
3.6.	Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'organismo di vigilanza	30
4.	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	31
4.1.	Premessa	31
4.2.	Criteri di valutazione della violazione	32
4.3.	Sanzioni nei confronti dei dipendenti non dirigenti	33
4.4.	Sanzioni nei confronti dei dirigenti	34



4.5.	Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione	34
4.6.	Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni	35
5.	VERIFICHE SULL'EFFICACIA DEL MODELLO	35
6.	AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL MODELLO	36
7.	PARTE SPECIALE RELATIVA AGLI ILLECITI SOCIETARI	37
8.	PARTE SPECIALE RELATIVA AGLI ILLECITI RELATIVI AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	42
9.	PARTE SPECIALE RELATIVA AGLI ILLECITI IN MATERIA AMBIENTALE INTRODOTTI CON LEGGE n. 121 DEL 7 luglio 2011 SUB ART. 25 - undecies	46
10.	PARTE SPECIALE RELATIVA AGLI ILLECITI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E SALUTE DEI LAVORATORI	49
11.	Documenti di Riferimento	57

0. Modifiche

Version	Date	Chi	Descrizione
V1	19.10.2016	Fean	Prima versione del Modello Organizzativo
V2	20.09.2019	Lmas	Seconda versione del Modello Organizzativo

1. PARTE GENERALE

1.1. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1.1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito anche il 'Decreto'), mira alla repressione di una serie predeterminata di illeciti presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che ivi rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, anche di fatto, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi.

E' così stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità degli 'enti' per gli illeciti amministrativi dipendenti da illecito, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha compiuto materialmente il fatto illecito.

1.1.2. Natura della responsabilità amministrativa delle società

La responsabilità amministrativa delle Società per la commissione di uno degli illeciti presupposto per i quali è prevista, si aggiunge – e non si sostituisce – a quella della persona fisica che ne è l'autore materiale.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche quando l'autore dell'illecito non è stato identificato o non è imputabile e sussiste ancorché l'illecito medesimo si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia, come, ad esempio, nel caso della prescrizione o, addirittura, per morte del reo.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto la responsabilità amministrativa delle Società sorge nei soli casi previsti dalla legge. La Società non può essere ritenuta responsabile per un fatto co-

stituyente illecito (art. 2 del Decreto) «se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quell'illecito e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto» (applicazione anche in materia di responsabilità amministrativa del principio di legalità di cui all'art. 2 c.p.).

La Società, pertanto, può essere chiamata a rispondere esclusivamente della commissione degli illeciti indicati espressamente dal Decreto e da successive integrazioni anteriori alla commissione del presunto illecito (artt. 2 e 3 del Decreto).

1.1.3. Criteri di imputazione della Responsabilità Amministrativa

Presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto sono:

- commissione di uno degli illeciti indicati dal Decreto e successive integrazioni (cd 'illeciti presupposto');
- necessità che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente ex art. 5 1° comma Decreto e ciò a prescindere dal fatto che l'uno o l'altro siano effettivamente conseguiti; l'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi» (art. 5, 2° comma);
- riferibilità soggettiva dell'illecito all'ente ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, 1° comma lettere a) e b).

In particolare il Decreto richiede che l'illecito sia stato realizzato da uno o più soggetti 'qualificati', ossia da:

- soggetti in «posizione apicale»: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- soggetti «sottoposti alla direzione o vigilanza»: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali di cui alla lettera a) dell'art. 5.

Gli autori dell'illecito dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico della Società, quindi, possono essere, ad esempio, tra i soggetti apicali, i procuratori, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Tra i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 5 del Decreto, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali (collaboratori, agenti, consulenti).

Per gli illeciti commessi da soggetti con funzioni dirigenziali, è posto a carico dell'ente l'onere di dimostrare l'assenza della propria responsabilità derivante dalla colpa di organizzazione.

L'ente per andare esente da responsabilità deve dimostrare *ex art. 6 comma 1 del Decreto 231 del 2001* la presenza congiunta delle seguenti circostanze:

- 1) adozione del Modello di Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) dimostrazione che l'autore dell'illecito ha eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- 4) dimostrazione che non vi è stata omissione o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Se l'illecito è commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione (soggetti 'subalterni' di cui alla lettera b) dell'art 5, 1° comma) l'ente è responsabile (*ex art. 7 comma 1*) se la commissione dell'illecito è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (*ex art. 7 comma 2*) se l'ente, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti della specie di quello verificatosi. Il Modello (*ex art. 7 comma 3*) deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.1.4. Illeciti presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa

La tipologia degli illeciti presupposto attualmente prevista dal D.Lgs. 231/2001 aggiornata al 31 agosto 2019 è la seguente:

- I. Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- II. Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- III. Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata;
- IV. Art. 25 – Concussione e corruzione;
- V. Art 25-bis – Falsità in monete, in carte di credito e in valori di bollo;
- VI. Art 25-bis 1. – Delitti contro l'industria e il commercio;
- VII. Art. 25-ter – Reati societari;
- VIII. Art 25-quater – Delitti con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali;
- IX. Art 25-quarter – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- X. Art 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale;
- XI. Art 25-sexies – Abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato (Market Abuse);
- XII. Art 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- XIII. Art 25-octies – Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita ed autoriciclaggio;
- XIV. Art 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- XV. Art 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- XVI. Art 25-undecies – Illeciti ambientali;
- XVII. Art 25-deodecies – Delitti in materia di impiego di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- XVIII. Art 25-terdecies – Razzismo e xenofobia.
- XIX. Art. 25-quaterdecies – Frodi in manifestazioni sportive

Una elencazione analitica di ciascun illecito è contenuta in allegato sub 1.

L'O.d.V. resta a disposizione di qualsiasi destinatario in merito alla risoluzione di eventuali dubbi interpretativi relativi all'interpretazione degli illeciti presupposto.

1.1.5. Sanzioni applicabili

Le sanzioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 231/2001 sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza;
- d) la confisca.

a) La sanzione pecuniaria è applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'articolo 11 del Decreto. Il Giudice è chiamato ad effettuare un giudizio bifasico, volto a determinare autonomamente il numero delle quote irrogabili come sanzione all'ente, collegandolo alla gravità, oggettiva e soggettiva, dell'illecito, nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; il Giudice deve, poi, assegnare un valore economico ad ogni singola quota tra un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549,00, rapportandolo alle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo esplicito di «*assicurare l'efficacia della sanzione*».

b) Le sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi) sono state, invece, previste in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività dell'ente. Queste misure sanzionatorie ove ne ricorrano i presupposti, possono essere applicate anche in sede cautelare (artt. 45 e seguenti del Decreto).

Secondo il disposto dell'art. 13 del Decreto le sanzioni interdittive si applicano in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: - l'ente ha tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti

sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione dell'illecito è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; - in caso di reiterazione degli illeciti.

- c) La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (art. 18 – 2° comma). La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente (art. 18 – 3° comma).
- d) La confisca del prezzo o del profitto dell'illecito, ovvero per equivalente, viene, infine, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.1.6. Caratteristiche normative del Modello Organizzativo

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello di organizzazione (salvo quanto previsto dall'art. 30 del Decreto 81/2008 al quale si rimanda): esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero realizzare un illecito.

Per la prevenzione degli illeciti il Modello deve (art 6 comma 2):

- *«individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi illeciti»;*
- *«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione agli illeciti da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- *«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di illeciti»;*
- *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»;*

- *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello».*

Il Modello dovrà altresì prevedere «in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio» (come previsto dall'art. 7, 3° comma del Decreto).

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, l'articolo 7 comma 4 richiede, ancora:

- *«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;*
- *l'introduzione di «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello».*

2. MODELLO 231/2001

2.1. Premessa

Il presente Modello si comporrà di una parte generale e di alcune parti speciali.

La parte generale riguarda: - l'oggetto del Modello; - i principi ispiratori; - la metodologia seguita nella costruzione del Modello; - la costruzione del Modello; - i destinatari; - i rapporti tra Modello e Codice di Condotta; - la diffusione del Modello e la formazione di dipendenti e collaboratori; - l'Organismo di Vigilanza; - il sistema disciplinare e sanzionatorio; - le procedure per l'aggiornamento del Modello.

Le singole parti speciali riguardano: - illeciti societari; - illeciti contro la Pubblica Amministrazione (P.A.); - illeciti ambientali; - illeciti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Non si ritengono necessarie ad oggi parti speciali relative a: - falso numerario; - ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio; - illeciti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; - abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; - delitti contro la personalità individuale; - illeciti inerenti il crimine organizzato internazionale; - delitti contro l'industria ed il commercio; - illeciti in materia di violazione del diritto d'autore; - illeciti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; - illeciti di criminalità organizzata; - illeciti ine-

renti l'impiego di cittadini provenienti da paesi terzi ed il cui soggiorno in Italia sia irregolare; - illeciti in materia di razzismo e xenofobia; - frodi in manifestazioni sportive. Per questi illeciti non sono state evidenziate, in base alla mappatura del rischio effettuata in contraddittorio con gli apicali della società, specifiche aree sensibili.

In ogni caso, i principi contenuti nel Codice di comportamento adottato a livello di Gruppo richiamano al rispetto di tutte le norme di legge, ivi comprese quelle relative agli illeciti sopracitati, imponendo condotte e prassi eticamente virtuose.

2.2. SFS intec S.r.l.

SFS intec S.r.l. (di seguito, la Società) ha per oggetto la progettazione, produzione e vendita di cerniere per serramenti ed infissi nonché la commercializzazione di sistemi di fissaggio e prodotti speciali in acciaio stampati a freddo.

La Società ha la propria sede a Pordenone dove avviene anche la produzione composta da varie fasi che sono quasi interamente svolte all'interno (solo alcuni trattamenti sono realizzati esternamente).

L'unico socio è la SFS intec Holding AG, società con sede a Heerbrugg (Svizzera).

L'amministrazione sociale è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato da nr. 3 membri (di cui uno ha la carica di Presidente); la revisione contabile è affidata ad una primaria società di certificazione dei bilanci. Vi sono, inoltre, nr. 3 Procuratori Speciali che hanno, comunque, ruoli direttivi all'interno della Società; questi tre Procuratori più un'altra persona anch'essa con ruoli operativi in azienda, compongono il Comitato di Direzione della Società che si riunisce almeno mensilmente.

2.2.1. Organizzazione aziendale

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito dei processi aziendali, la Società ha messo a punto uno specifico Organigramma nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa aziendale. Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo Organizzativo.

2.2.2. Procedure Manuali ed Informatiche

Nell'ambito del proprio sistema di gestione, SFS intec S.r.l. ha messo a punto un complesso di procedure volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalla normativa vigente.

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali, ai valori ed alle politiche della società ed alle regole contenute nel Codice di comportamento e nel presente modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno dell'azienda;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e/o mansioni;
- netta identificazione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo avvia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, ed il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

2.2.3. Sistema delle deleghe e procure

Quanto esposto nei paragrafi precedenti in termini generali si deve riflettere – nella pratica – in un concreto sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed identificabilità delle operazioni) e, nel contempo, deve consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “delega” quell'atto interno di attribuzione di poteri, funzioni e compiti connesso con il contratto di lavoro e con le mansioni in esso previste, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi (il potere cioè di rappresentare la società nel compimento di alcuni atti giuridici), corrispondenti alla mansione e/o incarico. Ai titolari di una funzione che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi, viene conferita una “procura” adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne ed in particolare deve rispettare quanto segue:

- tutti coloro (dipendenti e non) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tale senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità ed ad una posizione adeguata nell’organigramma e devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed in equivoco:
 - o i poteri del delegato;
 - o il soggetto (organo o individuo) verso il quale il delegato ha obblighi di rendiconto secondo qualsiasi fonte normativa;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di una specifica delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri.

Una procedura *ad hoc* disciplina il sistema delle deleghe e procure, nonché le modalità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati nr° 3 procuratori speciali che hanno, per alcuni atti, potere di firma disgiunta mentre, per altri atti, è richiesta la firma congiunta di almeno due di essi (atto n° 294958 del Notaio Pertegato di Pordenone del 20 aprile 2017).

L'O.d.V. verifica periodicamente il sistema delle deleghe e procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

2.2.4. Oggetto del Modello Organizzativo

Il Decreto prevede l'esonero di responsabilità dell'ente se l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo e, inoltre, se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, come previsto dall'art. 6, comma 1° lettere a) e b) del Decreto.

Per Modello Organizzativo si intende un insieme di regole coerente e funzionale allo scopo di prevenire la commissione di illeciti presupposto. Si dovrà valutare, quindi, se l'insieme di regole di cui la società dispone sia coerente e funzionale alla prevenzione degli illeciti presupposto contemplati dal Decreto.

Il Modello Organizzativo deve essere in grado di "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi illeciti". A tal fine si deve procedere ad una mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi illeciti previsti dal Decreto con lo scopo di commisurare i presidi da adottare in relazione all'esistenza dei rischi concreti.

2.2.5. Gestione Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Il presente Modello Organizzativo viene adottato da SFS intec S.r.l. anche in riferimento agli aspetti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto la società intende assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro per consentire di lavorare in sicurezza, da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Società ha adottato nel 2014 il sistema di gestione della sicurezza in compliance con la British Standard OHSAS 18001:2007: il sistema è stato certificato da un ente terzo (SQS) con specifico accreditamento in materia. Nel corso del 2019 la Società ha iniziato l'implementazione dei requisiti rispetto alla norma UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" per arrivare alla certificazione rispetto a tale schema prima del ritiro dello Standard OHSAS 18001:2007 che avverrà nei primi mesi del 2021.

Ogni attività sopra descritta viene documentata e registrata affinché la Società possa averne la tracciabilità e l'evidenza.

SFS intec S.r.l. ha previsto le funzioni aziendali, come da organigramma della sicurezza, che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.2.6. Principi ispiratori del Modello

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto 231 del 2001, il Modello rispetta i seguenti principi:

- 1) *"ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"*;
- 2) *"nessuno può gestire in autonomia un intero processo"*.

Il sistema deve garantire, infatti, l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

3) documentazione dei controlli:

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

- 4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle procedure previste dal Modello;*
- 5) costante disponibilità da parte dell'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti per la sua attività;*
- 6) attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto 231 del 2001;*
- 7) attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole previste nel Modello Organizzativo.*

2.2.7. Metodologia seguita nella redazione del Modello

Per la redazione del Modello Organizzativo di SFS intec S.r.l. si è fatto riferimento alle "Linee guida per la costruzione dei modelli organizzativi, gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria in ottemperanza all'articolo 6, comma 3 del Decreto 231 del 2001, aggiornate a marzo del 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia nel corso del mese di luglio del 2014.

Confindustria prevede al riguardo che, allo scopo di redigere un Modello che sia in grado di prevenire gli illeciti della legge in oggetto, è opportuno tenere in evidenza e seguire i principi indicati dalle Linee Guida:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi gli illeciti per i quali prevista l'applicazione del D. Lgs. 231 /2001;
- realizzare una mappatura aziendale raffigurante il sistema Organizzativo aziendale per la rilevazione delle aree a rischio di illeciti "peculiarì". In relazione a specifici settori di attività, stabilire procedure e sistemi di controllo atti ad impedire la commissione di illeciti;
- effettuare un'analisi dei potenziali rischi avendo riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali tenendo conto della mappatura aziendale, delle caratteristiche dell'azienda e della sua storia con specifico riferimento ad eventuali illeciti commessi e che sono inclusi tra quelli ai quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001;
- valutare il sistema dei controlli preventivi eventualmente esistenti ed adeguamento ove si riveli necessario. Il sistema dei controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità attuative individuate in precedenza, siano ridotti ad un livello "accettabile" secondo una logica di equilibrio tra costi e benefici;
- evidenziare tutte le attività che prevedono un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione con specifico riferimento all'attività di vigilanza e controllo svolta dalla stessa Pubblica Amministrazione nei confronti dell'azienda;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello. A tale scopo, il Modello Organizzativo dovrà essere adottato dal Consiglio di Amministrazione e divulgato a tutti coloro che operano nella struttura anche mediante l'affissione nella bacheca. Il Modello Organizzativo va comunicato ai rappresentanti dei lavoratori;
- il sistema disciplinare dovrà essere attuato sia nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione che di quelli in posizione apicale. La violazione di qualunque regola di condotta prevista nel Modello da parte dei dipendenti viene considerata illecito disciplinare rilevante ai fini dell'eventuale interruzione del rapporto di lavoro;
- per quanto riguarda i collaboratori ed i consulenti è necessario prevedere che nel relativo contratto individuale sia inserita la clausola che l'eventuale violazione del Modello potrà comportare la risoluzione del contratto;
- deve essere previsto un *budget* a favore dell'Organismo di Vigilanza per consentirgli l'esecuzione delle attività previste dal Decreto 231 del 2001;

- l'Organismo di Vigilanza deve essere messo nelle condizioni di ricevere un flusso costante di informazioni; devono inoltre essere previsti canali riservati di comunicazione interna tra i dipendenti e l'Organismo di Vigilanza.

2.2.8. Costruzione del Modello

L'art. 6, comma 2, del Decreto, come anticipato sopra, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente ad un tipico sistema di gestione dei rischi (Risk Management).

In particolare, il percorso seguito per l'elaborazione del Modello, può essere sintetizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- l'identificazione delle aree a rischio:** è stato analizzato il contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi "sensibili" alle disposizioni indicate dal Decreto n. 231/2001. L'attività è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigramma, procedure aziendali) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale allo scopo di individuare i processi sensibili ed i controlli sugli stessi. Da tale attività è scaturito poi un documento di valutazione dei rischi (denominato "Analisi dei rischi");
- predisposizione del Modello:** il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da nr. 05 Parti Speciali predisposte per le diverse categorie di illeciti contemplate nel Decreto;
- aggiornamento del Modello:** spetta all'Organismo di Vigilanza verificare il rispetto e l'adeguatezza del Modello nonché segnalare eventuali azioni di miglioramento (fermo restando che qualsiasi modifica del Modello Organizzativo dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione).

2.2.9. Destinatari

Il Modello Organizzativo è indirizzato a tutto il personale di SFS intec S.r.l.. Le disposizioni previste nel Modello devono essere rispettate dal personale dipendente che va adeguatamente formato ed informato circa il contenuto del Modello.



I destinatari del Modello sono anche i collaboratori esterni intesi sia come persone fisiche (consulenti, liberi professionisti) sia come persone giuridiche (società) che mediante contratto prestano i loro servizi in favore della Società.

2.2.10. Rapporti tra Modello e Codice Etico

I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello Organizzativo si integrano con il Codice Etico pur avendo il Modello, per le finalità che intende perseguire, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

SFS intec S.r.l. ha adottato da tempo un Codice di Comportamento che ha identico contenuto per ogni società del Gruppo e che rappresenta l'insieme delle regole e principi di comportamento generale a cui amministratori, dipendenti e collaboratori si devono scrupolosamente attenere.

Questi principi possono essere così sintetizzati:

- rispetto delle leggi, delle normative vigenti e del regolamento interno aziendale;
- trasparenza, liceità e correttezza evitando ogni possibile conflitto d'interessi nei rapporti con i soggetti terzi all'azienda (compresa la Pubblica Amministrazione).

Il Codice di Comportamento è uno strumento di applicazione generale in ogni aspetto della gestione societaria ed anche per attività che possono presentare ridotto rilievo e/o 'sensibilità' nell'ottica del Decreto 231 del 2001 o risultare del tutto estranee alle finalità perseguite dal Decreto.

Il Codice di Comportamento raggruppa i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali richiede il rigoroso rispetto da parte degli amministratori, dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali. Questi principi deontologici sono anche regole di comportamento idonee a prevenire gli illeciti richiamati dal Decreto 231 del 2001.

2.2.11. Diffusione del Modello e formazione

L'adozione del Modello Organizzativo va comunicata a tutti i dipendenti, collaboratori ed organi sociali ed una copia dei documenti va consegnata a chiunque tra loro ne faccia espressamente richiesta.

L'Organismo di Vigilanza proporrà avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Personale e del R.S.P.P., piani di formazione specifici per soggetti operanti in aree particolarmente sensibili nell'ottica degli illeciti presupposto del Decreto 231 del 2001.

2.2.12. Collaboratori e fornitori.

Tutti i fornitori e collaboratori devono essere messi a conoscenza dell'esistenza sia del Modello Organizzativo che del Codice di Comportamento; una copia di questi documenti è a disposizione di ciascun fornitore/collaboratore e potrà essere loro fornita dietro semplice richiesta anche tramite posta elettronica.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza

Come anticipato, l'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 prevede come ulteriore requisito per escludere la responsabilità dell'ente, la nomina di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

A tale Organo è affidato il compito di vigilare sul corretto funzionamento, sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza può assumere forma monocratica o collegiale.

Le Linee Guida di Confindustria dettano una serie di criteri utili per la migliore efficacia preventiva del Modello, anche con riferimento all'individuazione concreta dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

I requisiti minimi richiesti ai membri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- a. **indipendenza ed autonomia:** i soggetti nominati nell'Organismo di Vigilanza non devono svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'ente. L'assenza di attività gestionale è richiesta per garantire che i membri dell'Organismo di Vigilanza possano svolgere senza alcun conflitto di interessi l'attività di controllo e di verifica delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo. I componenti dell'O.d.V. non possono intrattenere rapporti collaborativi continuativi con la Società.

Esso, pertanto, va configurato quale unità di staff collocata in posizione di vertice, con riporto diretto al vertice operativo aziendale;

- b. **professionalità:** i membri dell'Organismo di Vigilanza devono avere specifiche competenze tecniche, un'adeguata conoscenza della normativa prevista dal D.Lgs.

231/2001, dei Modelli di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività di verifica descritta nel citato decreto;

- c. **continuità d'azione:** per dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire anche pareri consultivi sulla costruzione e interpretazione del Modello, affinché questo non nasca già con punti di debolezza con riferimento agli illeciti che si intende evitare: pareri consultivi, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi in capo a chi li abbia eventualmente rilasciati.

Il Consiglio di Amministrazione dota l'O.d.V. di mezzi economici (budget) e logistici adeguati per lo svolgimento dell'attività e l'esercizio delle funzioni tenendo conto anche delle richieste avanzate dall'O.d.V. in tal senso.

Le attribuzioni ed i poteri dell'O.d.V. di SFS intec S.r.l. vengono conferiti ad un organismo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra soggetti qualificati e con esperienza in materia di controllo ovvero nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie.

La composizione monocratica (anziché collegiale) dell'OdV è stata ritenuta adeguata in ragione tra l'altro:

- ✓ delle dimensioni societarie;
- ✓ della contenuta complessità della realtà aziendale da presidiare e della circoscritta articolazione territoriale delle attività oggetto di controllo;
- ✓ della composizione del rischio (sia in relazione alle classi di reati di cui si è valutata la sensibilità rispetto al contesto aziendale di riferimento, sia in assenza di "indicatori di rischio storico" quali precedenti accadimenti pregiudizievoli che possano avere interessato l'operatività dell'Ente).

La composizione dell'O.d.V. potrà -comunque- essere rivalutata, eventualmente facendola oggetto di integrazione con ulteriori componenti, in funzione dell'evoluzione societaria e della emersione (anche solo potenziale) di nuovi profili di rischio, anche sulla base delle valutazioni effettuate in merito dall'OdV, a seguito di un congruo periodo di applicazione del modello.

L'O.d.V. svolge la sua attività sulla base di un calendario dal medesimo aggiornato annualmente. Di ogni seduta dell'OdV viene redatto verbale ad opera del suo componente. I verbali dell'OdV vengono inviati al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, del supporto tecnico delle funzioni aziendali.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dal medesimo proprio in virtù dell'autarchia che spetta all'O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni e in ogni caso decade unitamente al CDA che l'ha nominato.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi, ove necessario, di personale sia interno che esterno alla Società.

3.2. Nomina, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Nomina, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità e integrità nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti che si andrebbero a svolgere.

3.2.1. Requisiti di onorabilità

La carica di componente dell'Organismo non può essere ricoperta da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (reati fallimentari);
- alla reclusione o all'arresto per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, illeciti ambientali ovvero delitti in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

La carica di componente dell'Organismo non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato a seguito di accertamento giudiziale in sede esecutiva.

- d) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto n. 231/2001. Per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. salvo il caso di estinzione del reato a seguito di accertamento giudiziale in sede esecutiva;
- e) abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica.

3.2.2. Verifica dei requisiti

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro 30 giorni dalla nomina, la sussistenza in capo ai propri componenti dei requisiti così prescritti sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio di Amministrazione.

L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'O.d.V. ne comporta l'immediata decadenza.

3.2.3. Cause di decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, decadono da tale carica, qualora:

- si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. per uno degli illeciti tra quelli per i quali è applicabile il Decreto n. 231/2001;
- i componenti dell'O.d.V. decadono automaticamente qualora si dovesse realizzare una delle cause di cui alle lettere a), b) e c) numeri 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 3.2.1., nonché alle lettere d) ed e) del medesimo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza ed alla sua sostituzione.

3.2.4. Cause di sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza le seguenti circostanze:

1. si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto ancora non passata in giudicato), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
2. i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p.

(intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno degli illeciti tra quelli per i quali è applicabile il Decreto n. 231/2001;

3. l'avvenuta condanna con sentenza non definitiva per uno degli illeciti di cui al precedente paragrafo 3.2.1. e nei limiti di pena ivi previsti;
4. l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
5. l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. Nelle ipotesi previste sub 4) e 5), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza e senza indugio provvede alla nomina di un nuovo membro.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza ed alla sua sostituzione.

3.2.5. Temporaneo impedimento di un componente

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, al componente dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva e la conseguente necessità di astenersi dal partecipare

alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo soltanto esemplificativo, costituiscono cause di temporaneo impedimento:

- un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione ad un illecito presupposto;
- malattia o infortunio che si protraggono per oltre tre mesi e impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo.

In caso di temporaneo impedimento del componente l'OdV il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un sostituto che rimarrà in carica sino alla cessazione dell'impedimento e che deve risultare in possesso dei medesimi requisiti soggettivi di cui al precedente paragrafo 3.2.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di addivenire alla revoca del componente per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento e alla sua sostituzione ove l'impedimento si protragga oltre 6 mesi.

3.3. Compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto e dell'art. 30 del Decreto n. 81/2008, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
- presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, Datore di Lavoro, ecc. o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione. Resta inteso che l'unico organo deputato ad apportare modifiche al Modello è il Consiglio di

Amministrazione, ma, in ogni caso, le richieste di modifica/integrazione presentate dall'O.d.V. devono essere prontamente esaminate ed evase;

- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Si tratta di attività specialistiche, prevalentemente di controllo, che presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti *ad hoc*, nonché una continuità di azione elevata.

3.4. L'informativa all'organismo di vigilanza da parte dei destinatari

L'Art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto dispone che il Modello deve prevedere "obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.", in modo che lo stesso possa espletare correttamente la propria funzione.

Inoltre, l'art. 6, 2° comma bis, del Decreto impone –in base alle modifiche conseguenti all'entrata in vigore della legge n° 179 del 2017- la previsione ed attivazione di "uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione" nonché, in alternativa, l'attivazione di "un canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante".

L'O.d.V., quindi, deve tempestivamente essere informato da tutti i destinatari, vale a dire che, amministratori, dipendenti, consulenti e/o collaboratori di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello.

I destinatari, in particolare, devono segnalare all'O.d.V. le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di illeciti o di comportamenti non conformi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello.

In particolare devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni:

1. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello:
 - eventuali ordini ricevuti da soggetti gerarchicamente superiori e ritenuti in contrasto con la legge, le procedure aziendali, il Modello e/o il Codice di Comportamento;

- eventuali richieste od offerte di denaro, di doni (eccedenti il modico valore) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e, comunque, soggetti appartenenti o collegati alla P.A.;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - notizie ufficiali provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca anche il semplice svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, il suo personale ed i componenti dagli Organi Sociali;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso ed alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
 - eventuali segnalazioni, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di rischio connessa alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.
2. inerenti all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'O.d.V. dei compiti ad esso assegnati:
- le notizie relative a modifiche sia organizzative che relative alle procedure aziendali vigenti;
 - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - le procedure relative alla eventuale richiesta, erogazione ed utilizzo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o comunque altre erogazioni provenienti da parte dello Stato, altri enti pubblici o comunità europee;
 - la reportistica periodica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi; in particolare, con cadenza annuale, il Datore di Lavoro produce all'O.d.V. una relazione, redatta ai sensi del Decreto n. 81/2008, recante l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuati sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza;
 - il bilancio annuale.
3. relative alla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni

ed all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Dal punto di vista della gestione delle informazioni ricevute, l'O.d.V., dopo aver valutato le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, decide in ordine all'attività ispettiva eventualmente da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionisti esterni, qualora la medesima richieda specifiche e particolari competenze od in casi di particolare complessità.

Per le questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'O.d.V. potrà inoltre avvalersi delle risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti.

L'O.d.V. deve agire garantendo che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongono diversamente).

Tutte le segnalazioni di cui sopra potranno essere effettuate all'O.d.V. verbalmente oppure per iscritto, anche in forma anonima, indirizzandole al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza, presso la sede di SFS intec S.r.l.". La Società ha, inoltre, attivato una casella di posta elettronica dedicata alla quale ha accesso solo ed esclusivamente chi compone l'O.d.V..

3.5. Riporto da parte dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'O.d.V. effettua una costante e precisa attività di reporting agli Organi societari e, in particolare, relaziona per iscritto, con cadenza annuale, il CdA sull'attività svolta (indicando, in particolare, i controlli effettuati, l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura, precisando il rendiconto del fondo patrimoniale da lui gestito) nonché sul piano annuale delle attività di verifica, controllo e aggiornamento che saranno svolte nel corso dell'anno successivo, salvo eventuali criticità che dovessero manifestarsi tali da rendere necessario, o anche solo opportuno, un immediato riporto. Analoga relazione scritta è trasmessa, con cadenza annuale, al datore di Lavoro di SFS intec S.r.l. per gli aspetti rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'O.d.V.;

- eventuali problematiche o criticità che siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal CdA;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi illeciti rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle risorse aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o di indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile.

In ogni caso, l'O.d.V. dovrà rivolgersi al Consiglio di Amministrazione e al Datore di lavoro (a quest'ultimo, in particolare, per la materia della salute e sicurezza sul lavoro) ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Parimenti il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V.

Il contenuto delle riunioni sarà verbalizzato e le copie dei verbali saranno conservate dall'O.d.V.

Fermo tutto quanto sono ad ora descritto, si precisa che ogni informazione, segnalazione e/o verbalizzazione prevista nel presente Modello deve essere conservata dall'Organismo di Vigilanza su supporto cartaceo o informatico per un periodo di almeno 10 anni.

L'accesso alla documentazione è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che non riguardino indagini nel loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

3.6. Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'organismo di vigilanza

Il componente dell'O.d.V., nonché le risorse di cui eventualmente si avvalga, sono chiamati al rigoroso rispetto oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale di cui al Codice di Comportamento, degli ulteriori specifici standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano, altresì, a tutte le altre risorse (interne ed esterne) che forniscono supporto all'attività dell'Organismo.

Pertanto, nell'espletamento del proprio incarico, a ciascuno dei soggetti citati è fatto obbligo di:

- assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e/o di comportamento;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura dalla Società, fatti salvi quelli di modico valore, ovvero da personale, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali SFS intec S.r.l. intrattiene rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'O.d.V. o dell'intera organizzazione aziendale;
- evidenziare al Presidente dell'O.d.V. o direttamente al C.d.A. eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio dell'attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazione delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia nei confronti di chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna alla Società, ovvero ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'O.d.V., o di qualsiasi altro soggetto interno o esterno alla Società;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività.

4. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

4.1. Premessa

Un punto essenziale nella costruzione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex art. 6 D.Lgs 231/01, è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi contenuti nel Codice.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'art. 6, comma 2-bis del Decreto impone, inoltre, che nel sistema disciplinare così adottato vengano previste sanzioni specifiche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e membri dell'organo di controllo, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello Organizzativo e del Codice saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio.

4.2. Criteri di valutazione della violazione

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, inoltre, saranno applicate anche tenendo conto:

- della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato: al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare; all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; al grado di intenzionalità del suo comporta-

mento; alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

4.3. Sanzioni nei confronti dei dipendenti non dirigenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori).

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal Modello Organizzativo;
- mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure. Le sanzioni applicabili ai lavoratori, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7 della legge 30

maggio 1970, n. 300, sono quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori:

Richiamo verbale o scritto (secondo la gravità).

Incorre in questa sanzione il lavoratore che agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso;

Multa fino all'importo di TRE ore di retribuzione

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, PIÙ VOLTE, agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso;

Sospensione dal lavoro fino ad un massimo di TRE giorni

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, violando le regole contenute nel presente Modello ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso, ARRECHI UN DANNO a SFS intec S.r.l. ovvero la esponga al rischio di applicazione delle misure previste dal D.Lgs. n.231/2001;

Licenziamento

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, nell'espletamento di attività a rischio, adottati, in violazione delle regole contenute nel presente Modello, condotte che determinino l'APPLICAZIONE a carico di SFS intec S.r.l. delle MISURE SANZIONATORIE previste dal D.Lgs. n.231/2001.

4.4. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di "dirigenti", vale quanto previsto dal contratto per i dirigenti delle imprese aderenti a CONFINDUSTRIA.

Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Consiglio di Amministrazione su eventuale indicazione dell'Organismo di Vigilanza, fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto Contratto Collettivo.

4.5. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, senza la partecipazione dell'amministratore interessato, procederà agli accertamenti necessari ed assumerà, sentito l'organo di controllo, i provvedimenti opportuni.

Nel corso di tali accertamenti il consigliere interessato viene sentito da Consiglio di Amministrazione.

Dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà, se del caso, nei confronti del - degli amministratore/i resosi/resisi inadempiente/i:

- all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393, comma 3 del codice civile;

alla convocazione dell'assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca dei medesimi.

4.6. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli stessi sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001.

L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti.

5. VERIFICHE SULL'EFFICACIA DEL MODELLO

Ai fini dell'espletamento del compito istituzionale di verifica circa l'efficacia del presente Modello, l'O.d.V. potrà porre in essere due tipologie di verifiche:

1. verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari (ad esempio: delibere aventi ad oggetto atti di straordinaria amministrazione, verbali del C.d.A. di conferimento di deleghe e procure, principali contratti infragruppo) e dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla società in aree di attività a rischio. L'O.d.V. prenderà anche visione del libro della adunanze del Consiglio di Amministrazione e di quello relativo ai Verbali dell'Assemblea dei Soci, a prescindere dai verbali di cui alla precedente parentesi già inviati all'O.d.V. non appena trascritti sul libro sociale. I membri dell'O.d.V. incontreranno almeno una volta all'anno la società di revisione contabile.
2. verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V.. Nello specifico l'O.d.V. dovrà accertarsi che il Modello sia coerente con le procedure aziendali e le prassi organizzative, con ciò adempiendo al dictum previsto dall'art 6, comma 1° lettera b) e art. 7, comma 4° del Decreto. Inoltre sarà intrapresa dallo stesso O.d.V. con interviste a campione una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dai soggetti interessati e preposti e delle criticità eventualmente emerse.

6. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione della Società è competente per ogni modifica e/o integrazione si rendesse necessaria al presente Modello.

In particolare, integrazioni e modifiche potrebbero rendersi necessarie per mutamenti del quadro normativo di riferimento, modifiche rilevanti nella struttura societaria, segnalazione di punti di debolezza del Modello o introduzione di nuovi e rilevanti processi aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione aggiorna e/o integra il Modello sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza e sulla base di quanto da esso segnalato.

7. PARTE SPECIALE RELATIVA AGLI ILLECITI SOCIETARI

La seguente parte speciale è da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del Modello Organizzativo di SFS intec S.r.l.

AREE DI RISCHIO

Per quanto riguarda i reati societari le aree maggiormente sensibili sono le seguenti:

- redazione e tenuta della contabilità;
- predisposizione di comunicazioni dirette ai soci e all'esterno circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- corruzione (ed induzione alla stessa) tra privati.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza valutare eventuali integrazioni/modifiche che dovessero rendersi necessarie per aggiornamenti di carattere normativo; in ogni caso l'O.d.V. potrà solo formulare delle proposte di modifica del Modello Organizzativo che dovranno essere approvate e recepite dal Consiglio di Amministrazione.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

I destinatari di questa parte speciale sono i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori ed i membri dell'organo di controllo della Società oltre ai consulenti.

Tutti i dipendenti, gli amministratori e sindaci della Società devono attenersi nell'espletamento delle loro funzioni alle regole del presente Modello e alle procedure ed indicazioni della Società; gli stessi soggetti dovranno inoltre rispettare quanto contenuto nel Codice di Comportamento.

A tutti i destinatari deve essere resa nota l'adozione del Modello la cui conoscenza ed il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

I principi generali che tutti devono osservare in riferimento ai reati societari sono i seguenti:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati presupposto;
- rispettare sempre le norme di legge in materia ed i principi contabili nonché le procedure aziendali per quanto riguarda la redazione del bilancio d'esercizio e le situazioni contabili per fornire sempre una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società fornendo la più ampia collaborazione per eventuali attività di controllo interno;

- l'accesso ai dati amministrativi e finanziari deve essere limitato ai soli addetti della funzione amministrazione e finanza;
- nella scelta dei fornitori esteri è necessario tenere conto della loro residenza in Stati inseriti nella Black List;
- va organizzato almeno una volta all'anno un incontro tra l'organo di controllo e l'O.d.V.;
- osservare tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale per non danneggiare i creditori e/o i terzi in generale.

I principi generali che ispirano la regolare tenuta e la fedele rappresentazione nelle scritture contabili dell'amministrazione sono i seguenti:

- ✓ ogni operazione deve essere tracciabile e correttamente documentata;
- ✓ nessuno deve poter governare in modo autonomo un processo aziendale dall'inizio alla fine rispettando così il principio della separazione delle funzioni;
- ✓ deve sempre restare evidenza scritta e documentale dei controlli eseguiti;
- ✓ devono essere definite e formalizzate/divulgate le singole responsabilità con riferimento alle operazioni aziendali.

Tutte le procedure e le prassi nell'ambito amministrativo-contabile dovranno essere ispirate a questi principi ed andranno opportunamente modificate nel caso non lo siano già; sarà compito dell'O.d.V. vigilare su questo aspetto.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ciclo attivo

La creazione, l'inserimento all'interno del sistema informativo e le successive modifiche dell'anagrafica clienti, sono disciplinate da specifiche procedure con il rispetto dei livelli autorizzativi e della segregazione dei compiti.

Prima di acquisire un nuovo cliente, la Società ne valuta l'affidabilità commerciale e finanziaria anche mediante indagine tramite banche dati specializzate che forniscono queste tipologia di informazioni.

La persona addetta alla fatturazione attiva non deve essere la stessa che si occupa di registrare gli incassi e non può, in ogni caso, avere accesso alle registrazioni contabili dei movimenti bancari/postali e della cassa.

La Società, periodicamente, procede all'analisi dei crediti vs clienti scaduti con specifica dell'anzianità degli importi per ogni singolo debitore e l'attivazione delle conseguenti azioni per il recupero degli importi. Questa attività, così come la gestione del contenzioso attivo, sono affidate a personale che non fa parte della funzione commerciale e che non è coinvolto nella contabilizzazione dei flussi finanziari d'incasso.

Lo stralcio parziale o totale dei crediti per manifesta inesigibilità e/o l'emissione di note di credito sono eseguiti sulla base di specifiche procedure aziendali e con il rispetto dei livelli autorizzativi.

Va mantenuta evidenza documentale dei controlli previsti che devono sempre essere eseguiti da funzione diversa rispetto a quella che inserisce/processa i dati.

Ciclo passivo

La creazione, l'inserimento all'interno del sistema informativo e le successive modifiche dell'anagrafica fornitori, sono disciplinate da specifiche procedure con il rispetto dei livelli autorizzativi e della segregazione dei compiti.

Ogni acquisto di merce e/o prestazioni di servizi deve prevedere l'emissione di un ordine di acquisto anche solo in formato elettronico (O.d.A.) e/o lettera d'incarico/mandato con successiva accettazione da parte del fornitore.

L'emissione degli O.d.A. è a cura dell'Ufficio Acquisti e sono tutti a doppia firma.

Vanno previsti criteri di qualificazione dei fornitori che tengano conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in materia di tutela ambientale, della salute e della sicurezza. Va, inoltre, prevista la verifica della conformità dei beni e delle prestazioni di servizi rispetto a quanto previsto nell'ordine di acquisto/mandato/lettera d'incarico. La Società utilizza, in generale, la metodologia del *vendor rating*.

La funzione che ha richiesto l'acquisto procede alla verifica di corrispondenza tra l'O.d.A. e la relativa fattura pervenuta dal fornitore.

Non è possibile procedere alla registrazione delle fatture dei fornitori in presenza di difformità con l'ordine di acquisto. La contabilizzazione delle fatture spetta ad una persona della funzione amministrativa che non è coinvolta nella gestione operativa degli acquisti di beni e/o servizi e nemmeno nella successiva gestione/contabilizzazione dei pagamenti.

Per la registrazione in contabilità delle fatture sono previsti diversi livelli di autorizzazione in base all'importo della fornitura e ai livelli di gerarchie organizzative. Solo dopo aver ottenuto tutte le approvazioni previste, la contabilità procederà alla registrazione della fattura.

Relativamente ai fornitori che hanno sede in Stati inseriti nella Black List, la Società, in conformità alla normativa vigente in materia, predispone annualmente, tramite il consulente fiscale esterno, una lista di questi fornitori che andrà poi inviata all'O.d.V..

Per tutte le fatture relative a sponsorizzazioni ed attività promo-pubblicitarie il fornitore deve produrre, oltre alla fattura, un sintetico rendiconto delle attività svolte allegando anche eventuali fotografie o altri mezzi di prova di quanto è stato effettivamente realizzato.

Se la Società intende conferire incarichi di consulenza a persone che, direttamente o indirettamente sono state legate a propri clienti/fornitori negli ultimi 3 anni, dovrà fornire idonea giustificazione all'O.d.V..

L'amministrazione dovrà procedere trimestralmente alla verifica dei saldi relativi ai debiti verso i fornitori; la lista va poi inviata agli Amministratori e all'O.d.V. ove ne facciano richiesta.

Ciclo gestione tesoreria

Eventuali assegni emessi devono sempre riportare la dicitura "non trasferibile" compilandoli in ogni parte.

In caso di incassi tramite assegni gli stessi devono essere accettati solo se a prima traenza e sempre con la dicitura “non trasferibile”. Eventuali incassi in contanti devono avvenire nei limiti di quanto dispone la normativa in materia. In ogni caso, l'utilizzo dei contanti deve essere fortemente limitato.

In presenza di eventuali accrediti/incassi sui conti correnti, provenienti da soggetti diversi da colui nei confronti del quale la Società ha emesso la fattura, l'amministrazione deve chiedere spiegazioni al cliente con tempestività ed in forma scritta (anche tramite mail di posta elettronica). In caso di giustificazioni che appaiono poco convincenti oppure se il cliente non risponde, l'amministrazione dovrà senza indugio informare gli Amministratori e l'O.d.V. per valutare il da farsi.

Tutti i pagamenti devono essere preventivamente autorizzati tenendo conto dei poteri di firma presenti in Società.

I pagamenti delle fatture devono essere disposti da persona diverso rispetto a quello deputato al controllo dei documenti stessi.

E' proibito effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione la generalità dell'intestatario.

I pagamenti devono essere disposti solo ed esclusivamente al soggetto che ha emesso la fattura

Eventuali pagamenti fatti in Stati facenti parte della Black List devono essere tempestivamente comunicati in forma scritta all'O.d.V. precisando chi è il beneficiario, quali prestazioni ha svolto a favore della Società e l'importo pagato.

I saldi contabili relativi alle banche e alle gestioni della cassa devono essere mensilmente riconciliati. In caso di mancata riconciliazione e/o in presenza di differenze significative, deve esserne data pronta comunicazione all'O.d.V..

Ciclo gestione salari e stipendi

L'elaborazione delle buste paga avviene sulla base delle ore rilevate mensilmente tramite un consulente del lavoro esterno.

Il pagamento degli stipendi richiede la doppia firma.

Annualmente va predisposto il budget del personale ed i relativi percorsi di carriera. Gli importi indicati nel budget vanno messi a confronto con i dati a consuntivo evidenziando e giustificando i principali scostamenti.

Spetta all'amministrazione la contabilizzazione degli elementi che compongono il costo del lavoro.

La Società ha adottato idonea procedura per il controllo delle note spese dei singoli dipendenti da parte del loro superiore gerarchico, la registrazione in contabilità ed il successivo pagamento in presenza di adeguata autorizzazione.

Ciclo bilancio, budget e reporting

All'inizio di ogni anno va predisposto il budget economico e finanziario che è inserito all'interno del sistema informativo del Gruppo.

La Società predispose bilanci periodici che devono essere messi a confronto con il budget allo scopo di individuare eventuali scostamenti anomali e/o variazioni significative che dovranno essere adeguatamente giustificati.

Per quanto riguarda la formazione del bilancio d'esercizio è necessario che la procedura aziendale garantisca:

- il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423, 2423 bis e ter del codice civile;

- assicurati che nel Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) e nella Relazione sulla Gestione siano contenuti tutti i dati previsti dalla normativa vigente e siano correttamente ivi rappresentati;
- va definito in forma scritta un calendario con tutte le attività da compiere per la preparazione del Bilancio e le relative tempistiche, chi ha la responsabilità di elaborare i dati e chi ha il compito di coordinare il processo. Il calendario deve essere divulgato con tempestività;
- la trasmissione dei dati dalle varie funzioni aziendali coinvolte nel processo di formazione del bilancio alla funzione che deve assemblare e coordinare i dati, deve avvenire, possibilmente, per via informatica affinché resti sempre traccia dei vari passaggi. In ogni caso, tutti i dati devono avere un supporto cartaceo e/o elettronico;
- la bozza del Bilancio va inviata agli Amministratori con tempestività;
- dopo che gli Amministratori avranno elaborato il Progetto di Bilancio, lo stesso dovrà essere inviato sempre in formato elettronico ai Revisori Contabili;
- l'organo incaricato della Revisione Contabile deve incontrare i membri dell'O.d.V. i quali potranno chiedere informazioni sul bilancio della Società. L'O.d.V. dovrà predisporre apposito verbale della riunione.
- Relativamente all'attività di Revisione Contabile, vanno sempre esplicitamente definite le funzioni aziendali e le persone coinvolte, con quali compiti e chi sarà l'interlocutore stabile tra l'azienda ed il Revisore Contabile. Le comunicazioni con il Revisore con particolare riferimento all'invio di documentazione e di risposte devono sempre avvenire per iscritto ed anche le richieste dei Revisori devono essere fatte in forma scritta.
- Per il calcolo delle imposte e tutti gli adempimenti di carattere fiscale, la Società si avvale della collaborazione di consulenti che predispongono il calcolo delle imposte con le relative variazioni in aumento ed in diminuzione. Il calcolo è poi rivisto dal Responsabile Amministrativo e dai Revisori Contabili per approvazione. Tutte queste fasi e scambi d'informazioni sono documentate e tracciate in formato elettronico.
- I Revisori Contabili verificano il rispetto di tutti i principali adempimenti fiscali e previdenziali.
- Relativamente alla problematica del *transfer price* la Società, anche avvalendosi di consulenti fiscali esperti in materia, ha adottato specifiche procedure e protocolli tese a garantire la correttezza e l'attendibilità dei prezzi applicati per le merci e le prestazioni di servizi oggetto di rapporti infragruppo. Tutta l'attività fatta sul *transfer price* è documentata.

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie e dati relativi alla Società tutti i dipendenti, gli Amministratori ed i membri dell'O.d.V. dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Codice Etico.

8. PARTE SPECIALE RELATIVA AGLI ILLECITI RELATIVI AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La seguente parte speciale è da considerarsi parte integrante a tutti gli effetti del Modello Organizzativo di SFS intec S.r.l..

AREE DI RISCHIO

In considerazione dei rapporti non frequenti che SFS intec S.r.l. intrattiene con la Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) e nell'intento di perseguire la *best practice* nell'esercizio della propria attività, le Aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state individuate, ai fini della presente parte speciale:

- nelle fasi per l'attività di conseguimento, proroga e/o conferma di autorizzazioni e licenze;
- nelle fasi di verifica / ispezione da parte di Enti Pubblici o altre Autorità;
- nelle fasi di richiesta di contributi e/o finanziamenti pubblici;
- nella fasi di rendicontazione per attività strettamente inerenti l'erogazione di contributi e/o finanziamenti pubblici.

Ulteriore Area di rischio, seppur ad oggi meramente potenziale, può essere individuata in quella relativa alla partecipazione a gare pubbliche per l'assegnazione di contratti di appalto o di altro genere a favore della pubblica amministrazione.

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente che svolga un pubblico servizio, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Di seguito forniamo un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
- ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia spaziale italiana, CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato; Sindacati dei Lavoratori,
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
 - Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Hera S.p.A.

I Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale attiene alle condotte tenute da tutti i destinatari del Modello (cioè, lo si ricorda, Amministratori, membri dell'organo di controllo, Revisori, dipendenti, consulenti e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali).

Obiettivo della presente parte speciale è l'istituzione di regole di condotta finalizzate, in particolare, a prevenire ed impedire il verificarsi dei illeciti contro la Pubblica Amministrazione (di seguito, P.A.) e contro altri soggetti pubblici, regole cui tutti i destinatari debbono attenersi, pur tenendo conto del loro diverso rapporto con la società.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole sopra indicate, i dipendenti – con riferimento alla rispettiva attività – sono tenuti, in generale, alla conoscenza ed al rispetto dei principi contenuti nel Codice di Comportamento.

A tutti i destinatari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento la cui conoscenza ed il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei dipendenti ed amministratori della Società in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni – di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di illecito presupposto in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione o di reati comuni aggravati dall'essere commessi ai danni dello Stato, di enti pubblici e della Comunità Europea (artt. 24 e 25 del Decreto);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di illecito rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente evolvere in condotte rilevanti ai fini del Decreto o costituire gli atti preparatori o produttivi degli strumenti utili per il loro compimento.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto più in specifico di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a soggetti appartenenti alla P.A. ovvero soggetti a questo collegati;
- b) distribuire omaggi oltre i limiti di quanto stabilito dalla policy di Gruppo e/o a soggetti appartenenti alla P.A. ovvero soggetti a questo collegati;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. ovvero soggetti a questi collegati;
- d) riconoscere compensi o rendere prestazioni in favore di consulenti direttamente o indirettamente riconducibili alla P.A. che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla tipologia dell'incarico da svolgere, di compenso ricevuto e alle caratteristiche del rapporto;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente;
- gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto;
- nessun tipo di pagamento può essere eseguito in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono essere veritiere;
- coloro che svolgono funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
- è obbligatorio procedere alla registrazione documentale di tutti i movimenti finanziari;
- la società ha facoltà di assumere anche personale già dipendente della P.A., dello Stato o della Comunità Europea, di ogni qualifica o livello, i loro coniugi e parenti di qualunque grado che siano intervenuti nei rapporti intercorrenti tra la P.A. e SFS intec S.r.l. o con altre società del Gruppo; in questo caso gli Amministratori dovranno prontamente comunicare per iscritto all'O.d.V. l'avvenuta assunzione, allegando copia del contratto nonché dichiarazione sottoscritta dalla risorsa che si in-

tende assumere con la quale la stessa dichiara l'intervenuta cessazione del rapporto di impiego/lavoro con la PA o la Comunità europea e la data di cessazione.

I principi generali di comportamento sopra enunciati costituiscono valido presidio anche in ottica di contrasto del fenomeno della corruzione tra privati (affrontato *supra* nella Parte Speciale riguardante i Reati Societari). Pertanto i divieti declinati ai precedenti paragrafi, debbono ritenersi ripetuti anche con riferimento a condotte analoghe a quelle disciplinate alle citate previsioni e tenute nei riguardi di soggetti non già appartenenti alla Pubblica Amministrazione e facenti parte a vario titolo (quali apicali/ dipendenti) di società o enti privati.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente paragrafo devono rispettarsi le specifiche procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi già contenuti nella parte generale del presente Modello.

Di ogni comunicazione scritta da o verso Enti Pubblici deve essere conservata copia.

In ordine agli incontri intervenuti con soggetti appartenenti alla P.A. si distingue in:

- a) incontri ufficiali: relativamente agli incontri per i quali sia pervenuta formale convocazione da parte della pubblica amministrazione, deve essere conservata copia delle convocazione stessa e di ogni ulteriore e conseguente documentazione e/o verbale nella quale sono riportati i nominativi dei soggetti presenti per la società e per la P.A.;
- b) per tutti gli altri incontri – eccetto quelli evidentemente e palesemente estranei all'attività aziendale – deve essere redatto apposito verbale dal quale risulti: data e ora dell'incontro, nominativi dei soggetti coinvolti di SFS intec S.r.l. e della P.A., oggetto dell'incontro, contenuto sommario degli argomenti trattati, eventuali note, sottoscrizione. Detto verbale viene redatto dal soggetto partecipante all'incontro.

Tutta la documentazione inerente gli incontri viene conservata dal Responsabile Amministrativo e deve essere messa a disposizione dell'O.d.V. in qualsiasi momento dietro semplice richiesta dell'organo.

L' O.d.V. deve essere tempestivamente informato per iscritto di qualunque criticità e/o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.

- In caso di **ispezioni** giudiziarie, tributarie ed amministrative (a titolo esemplificativo relative al Decreto n. 81 del 2008, verifiche tributarie, I.N.P.S., A.S.L., perquisizioni dell'Autorità Giudiziaria) avranno diritto ad essere presenti ed interagire con le autorità ispettive il Direttore Generale, il Responsabile dello Stabilimento, il Responsabile delle Risorse Umane e quello Amministrativo salva la presenza di altre figure aziendali espressamente richieste dall'organo che esegue l'ispezione ovvero individuate come necessarie dalle citate figure aziendali. Durante le verifiche nessun dipendente/collaboratore della Società potrà mai restare solo con chi sta eseguendo i controlli.

La documentazione e/o il verbale rilasciati dall'organo ispettivo devono essere consegnati dal/i delegato/i al Responsabile Amministrativo, conservati in apposito registro

cronologico, inviati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Organo di controllo, al Comitato Direzionale ed all'O.d.V. unitamente ad eventuali osservazioni scritte.

- Di ogni provvedimento concernente **erogazioni** contributi anche per l'attività di formazione, finanziamenti pubblici ovvero di altre operazioni sotto qualsiasi forma dalle quali possa comunque derivare un vantaggio economico-finanziario per la Società, occorre dare debita evidenza scritta di tutte le varie fasi dell'iter autorizzativo (dalla presentazione della domanda, al suo accoglimento e sino all'eventuale erogazione del denaro e/o di altra utilità economica), tenendo sempre costantemente informato l'O.d.V. che potrà in qualsiasi momento chiedere di esaminare la documentazione.
- Di ogni provvedimento riguardante **autorizzazioni, licenze, permessi** particolari occorre dare debita evidenza scritta di tutte le varie fasi dell'iter autorizzativo (dalla presentazione della domanda, al suo accoglimento o diniego indicandone però le motivazioni) tenendo sempre costantemente informato l'O.d.V.;
- Relativamente al coinvolgimento della Società in controversie giudiziarie, il Direttore Generale dovrà occuparsi della vicenda relazionando direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione; copia della documentazione inerente la controversia deve essere conservata dal Responsabile Amministrativo che la archiverà a disposizione dell'O.d.V.;
- Qualsiasi contratto di consulenza anche occasionale che abbia come beneficiario personale già dipendente della P.A., dello Stato o della Comunità Europea, di ogni qualifica o livello, i loro coniugi e parenti sino al terzo grado che siano intervenuti nei rapporti intercorrenti tra la P.A. e SFS intec S.r.l. o altra società del Gruppo deve essere comunicato per iscritto all'O.d.V. allegando copia del contratto e le motivazioni alla base della scelta del consulente;
- Nei processi di selezione dei dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori in generale tutte le funzioni aziendali devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento evitando ogni sorta di favoritismo/nepotismo nei confronti di chiunque;
- Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti è messa a disposizione dell'O.d.V. in qualsiasi momento, a semplice richiesta. Fermo restando quanto sopra, chiunque riscontrasse, anche solo in via presuntiva, situazioni di criticità, trasmetterà all'O.d.V. una nota scritta nella quale avrà cura di segnalare il motivo di tale criticità allegando, se del caso, idonea e completa documentazione.

9. PARTE SPECIALE RELATIVA AGLI ILLECITI IN MATERIA AMBIENTALE INTRODOTTI CON LEGGE n. 121 DEL 7 luglio 2011 SUB ART. 25 - undecies

All'esito delle attività di mappatura del rischio svolte in funzione della redazione del presente Modello, le condotte penalmente sanzionabili costituenti illecito presupposto astrattamente rilevanti per SFS intec S.r.l. sono:

- tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera: emissione in atmosfera foriera di inquinamento per superamento delle soglie consentite (art. 279, comma 5°, Decreto Ambiente, concernente l'esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione ottenuta);
- attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi non autorizzata (art. 256, comma 1 lettere a) e b)) Decreto Ambiente, concernente ad esempio l'attività di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, l'attività di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (art. 256, comma 6°, primo periodo), l'attività di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art.187 decreto ambiente come previsto dall'art. 256 comma 5°; l'attività di realizzazione di discarica di rifiuti pericolosi come previsto dall'art. 256, comma 3° secondo periodo; l'attività di raccolta di rifiuti propri non pericolosi di cui all'art. 258, 4° comma quale prodotto iniziale degli stessi;
- predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, uso di certificati falsi durante il trasporto ex art. 258 e art. 260 bis, comma 6;
- inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio come previsto dall'art. 257 comma 1° e 2°;
- inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale) per il caso di compromissione in modo significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. La fattispecie si può realizzare dall'immissione nell'aria e/o nell'acqua di sostanze inquinanti e pericolose che possono danneggiare l'ecosistema.

Come espressamente indicato dall'art. 254 del Codice dell'Ambiente, restano comunque salve le disposizioni previste da leggi speciali.

Per quanto riguarda le emissioni degli impianti vengono effettuate da SFS intec S.r.l. le regolari attività di manutenzione e controllo da parte di fornitori qualificati.

PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI

SFS intec S.r.l. deve provvedere allo smaltimento dei propri rifiuti rispettando la differenziazione indicate dalla normativa comunale applicabile e servendosi degli strumenti forniti dallo stesso ente comunale nonché di fornitori accreditati per lo smaltimento dei rifiuti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, SFS intec S.r.l. si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti provenienti dalla propria attività, venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, ed in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- l'assegnazione dei codici CER ai rifiuti avvenga con il supporto dei risultati analitici di test di laboratori esterni;
- le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese di trasporto e smaltimento) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte del responsabile della funzione competente in materia, al fine di garantire la totale conformità della gestione/smaltimento del rifiuto alla normativa vigente, anche a fronte di informazioni ricevute;
- la scelta dei Fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti di onorabilità, oltre che dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);
- venga eseguito il controllo periodico dell'iscrizione della impresa selezionata all'albo nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria in relazione alla classificazione dei rifiuti trattati;

- le emissioni in atmosfera rispettino i requisiti prescritti nelle relative autorizzazioni;
- le acque di scarico siano conferite al punto di consegna in conformità alle prescrizioni previste nell'autorizzazione n° 22 del 21/02/2012.

In particolare, il sistema Organizzativo di SFS intec S.r.l. prevede di:

- verificare le autorizzazioni dei Fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- eseguire manutenzione periodica agli impianti di estrazione polveri e solventi ed eseguire test di laboratorio sulla qualità dell'aria emessa;
- verificare periodicamente il livello di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti negli specifici contenitori per provvedere correttamente e tempestivamente allo smaltimento;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico e verificare la corretta redazione del "formulario rifiuti" (FIR) per il trasporto dei rifiuti, compilato e consegnato dal trasportatore, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare alla Direzione competente eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- controllare, a campione l'idoneità del mezzo e la relativa abilitazione al trasporto di rifiuti, mediante il numero di targa riportata sul formulario;
- compilare ed inviare agli enti preposti il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- verificare l'aggiornamento dell'iscrizione al SISTRI;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità all'O.d.V. (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il Registro carico e scarico ed i relativi formulari.

Tutti i destinatari, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni (ed in particolare quelle riconducibili al processo di approvvigionamento), sono stati informati dell'obbligo di attenersi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità di detta raccolta.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'O.d.V., in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in esame, deve svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale e valuta periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

L'O.d.V., avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato e proporrà alla Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela dell'ambiente.

L'O.d.V. dovrà inoltre:

- proporre e collaborare con la Società alla predisposizione di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo e/o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare ai tre attuali procuratori eventuali situazioni riscontrate in sede di verifica o ricevute come segnalazione;
- verificare periodicamente che i fornitori utilizzati dalla Società per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti siano regolarmente in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- eseguire controlli a campione circa la corretta compilazione del Formulario Rifiuti e la regolare tenuta del Registro di Carico e Scarico;

- controllare periodicamente, in collaborazione con l'amministrazione, le fatture dei fornitori che si occupano di trasporto e smaltimento rifiuti allo scopo di verificare eventuali andamenti anomali dei costi.

10. PARTE SPECIALE RELATIVA AGLI ILLECITI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E SALUTE DEI LAVORATORI

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

L'art. 25 *septies* del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (come introdotto dalla L. n. 123/2007 e successivamente modificato dall'art. 300 del D. Legislativo n. 81/2008, quest'ultimo comunemente noto come Testo Unico Sicurezza) disciplina le sanzioni pecuniarie ed interdittive irrogabili nei confronti dell'ente i cui esponenti aziendali (apicali o dipendenti) abbiano commesso i reati di cui agli artt. 589 codice penale (omicidio colposo) e art. 590, terzo comma, codice penale (lesioni personali gravi o gravissime) in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Va precisato che, quanto al reato presupposto di omicidio colposo, la fattispecie si consuma qualora venga cagionata per colpa (ovvero per negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) la morte di una o più persone. Vale precisare, inoltre, che tale reato assume rilievo ai fini del Decreto n. 231/01 (e, dunque, in funzione del sorgere delle responsabilità amministrativa in capo all'Ente) esclusivamente nel caso in cui il fatto venga commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per ciò che concerne il delitto presupposto di lesioni personali colpose gravi o gravissime, tale fattispecie di illecito risulta integrata quando venga cagionata per colpa (che, come si è già detto, consiste in una negligenza, imprudenza o imperizia nonchè inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) una lesione grave o gravissima ad una o più persone, con violazione – anche in questo caso – delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

La lesione personale è grave (art. 583, 1° comma c.p.), e si applica la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno o della multa da 500 a 2.000 euro se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583, 2° comma c.p.), e si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola; la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Come già si è evidenziato sopra, i reati di Omicidio colposo e Lesioni personali gravi o gravissime – per assumere il ruolo di illeciti presupposto potenzialmente fonte di responsabilità amministrativa per l'Ente - debbono essere caratterizzati dalla violazione delle norme dettate a fini di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. L'evento del reato ('lesioni' o 'morte' a seconda dell'illecito preso a riferimento) deve risultare dunque eziologicamente collegato alla violazione di una norma prevenzionistica: in tale senso assumono rilievo - dunque - le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in gran parte oggi confluite nel TUS. Inoltre la previsione di carattere generale contenuta nell'art. 2087 del codice civile (che impone all'imprenditore di "adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro") funge – secondo un costante giurisprudenza - da norma di prevenzione generale, di talché l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da essa imposto è idonea, ricorrendone i presupposti, ad integrare – ad esempio - gli estremi di cui all'art. 590 del codice penale.

Quanto ai soggetti che possono astrattamente realizzare i reati sopra descritti, va chiarito che si

tratta di categoria tendenzialmente 'aperta', ben potendo assumere la posizione di autore del reato sia il Datore di Lavoro, sia gli apicali (anche di fatto) sia i soggetti sottoposti alla relativa direzione o vigilanza.

'Vittime' (cioè soggetti passivi) dei reati di cui alla presente Parte Speciale sono, essenzialmente, i lavoratori dipendenti ed i soggetti a questi equiparati. Vale evidenziare, infine, che i reati in questione possono essere ipotizzati anche quando la 'vittima' non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di occasionalità, anormalità ed eccezionalità.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non già la volontà indirizzata a cagionare il suddetto evento. Detto altrimenti, i reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono fattispecie colpose sanzionate a titolo di colpa (intesa come imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline) in cui l'evento lesione non è, dunque, (anche se preveduto) voluto dall'agente, ma è conseguenza, appunto, della inosservanza di quelle regole di prudenza generiche (cioè non codificate) o specifiche (cioè contenute, appunto, in leggi, regolamenti ordini o discipline) che si pongono in nesso di causalità con l'evento dannoso.

Ne discende che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali si rileva che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuati dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente ed in particolare dagli artt. 28 e ss del D. Lgs. 81/2008 comunemente noto come T.U. 81/08.

In altri termini, i reati oggetto della presente parte speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

SFS intec S.r.l. ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di tutela di sicurezza dei lavoratori alla normativa più recente provvedendo con continuità a verificare eventuali cambiamenti normativi che impongono aggiornamenti operativi.

Per quanto concerne la stesura della presente parte speciale la Società ha uniformato i principi in essa contenuti, in particolare a quanto attiene i fattori di rischio, alle regole presenti nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) che si intende, pertanto, qui espressamente ed integralmente richiamato.

DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti ed amministratori della Società, nonché dai fornitori e consulenti della stessa nonché da tutti coloro che, in generale, possono essere definiti destinatari del Modello.

Obiettivo principale è che tali destinatari si attengano alle regole di condotta al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- organigramma aziendale;
- organigramma aziendale specifico della sicurezza;
- C.C.N.L.;

- contratti sottoscritti;
- documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.);
- le prescrizioni e procedure/istruzioni previste dal Sistema di Gestione della sicurezza in conformità alla norma OHSAS 18001;
- procedure ed istruzioni adottate da SFS intec S.r.l. in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ogni altra normativa interna adottata da SFS intec S.r.l. in materia o che possa, anche indirettamente, avere riflessi sulla stessa.

Ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, che entrano in contatto con SFS intec S.r.l. deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Condotta da parte della Società, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Ciò posto si ribadisce che costituisce interesse primario di SFS intec S.r.l. il rispetto di tutte le norme esistenti in tema di sicurezza a fine di prevenire eventi in danno ai lavoratori oltre ad imporre a tutti i soggetti che svolgono attività alle dipendenze, ovvero in nome e per conto della stessa, il rispetto delle norme esistenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il rispetto della disciplina interna elaborata dalla Società a tutela dei lavoratori.

Pertanto la presente parte speciale prevede a carico dei destinatari di cui sopra l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Conseguentemente ogni violazione inerente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sarà oggetto di valutazione ed eventuale sanzione da parte della Società a prescindere da qualsiasi rilevanza penale dei comportamenti suddetti.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

SFS intec S.r.l. ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di gestione sulla sicurezza in conformità alla OHSAS 18001 da SQS, un ente terzo accreditato.

La Società è tenuta a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano, e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso:

- la trasparente e documentata ripartizione dei ruoli dell'Organigramma in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza e la completa trasposizione degli stessi nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e quindi la loro gestione – in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva ed individuale fermo restando che le prime dovranno avere la priorità sulle seconde;
- il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge in relazione ad attrezzature, impianti e macchinari;
- l'utilizzo nei limiti di quanto è strettamente necessario degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno, ove possibile;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;

- l'allontanamento di un lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, la adibizione ad altra mansione;
- il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici come da protocollo sanitario elaborato dal medico competente. Le evidenze delle attività di sorveglianza sanitaria sono conservate presso la sede della Società ed accessibili solo al medico competente;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati ai destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- la formazione e l'addestramento adeguati ai destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in questa ottica particolare rilevanza è riconosciuta a formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- la definizione di adeguate misure igieniche nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta incendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- la garanzia che le postazioni dei videoterminalisti, assegnate ai dipendenti, rispondano ai criteri minimi di salvaguardia della vista, garantiscano una postura corretta e rispondano ai migliori criteri ergonomici oltre che essere collocate in luoghi che rispondano a condizioni di igiene ambientali;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti / fornitori;
- le misure relative alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro non devono, né mai dovranno, in nessun caso comportare oneri finanziari a carico dei lavoratori.

I DESTINATARI

Tutti i destinatari del Modello devono rispettare, oltre alle norme vigenti ed alle disposizioni interne alla Società, le seguenti regole:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
- attuare ogni disposizione, procedura, istruzione e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
- valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- osservare le disposizioni impartite dalla Società, dai responsabili di funzione e dai preposti, al fine della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- segnalare immediatamente il cattivo funzionamento delle attrezzature ovvero dei dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al preposto o ai responsabili di funzione l'eventuale esigenza di



- adottare disposizioni, procedure, istruzioni dispositivi necessari a migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- segnalare immediatamente le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di emergenza soltanto entro le proprie capacità e competenze.

Le figure rilevanti cui fa riferimento la normativa sopra citata sono, fra gli altri: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori dipendenti, il servizio di prevenzione e di protezione, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

INFORMAZIONE

L'informazione che la Società riserva ai destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di sicurezza dei lavoratori adottato dalla società;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità nonché ai principi indicati nella presente parte speciale.

Ciò premesso SFS intec S.r.l., in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui ciascuno è esposto, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- procedure/istruzioni che riguardano il piano di emergenza,;
- servizio di Prevenzione e Protezione, nominativo dell'RSPP e del Medico Competente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

GESTIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

Nell'ambito della sede operativa è predisposto il Piano di Emergenza che definisce, tra gli altri aspetti:

- Composizione delle squadre di primo soccorso ed antincendio;
- Planimetrie e vie di fuga;
- Procedure/Istruzioni e Prove di esodo;
- Registrazioni delle attività di controllo sui dispositivi antincendio e primo soccorso (a carico di imprese esterne specializzate e di personale interno.).

CONSEGNA D.P.I.

Ogni lavoratore riceve, formalmente con lettera di consegna firmata, i DPI necessari alla mansione svolta.

La supervisione sulla tipologia del DPI è a cura dell'Ufficio QAS.

ATTREZZATURE

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. I pro-

dotti non coperti da tali direttive o acquistate prima della vigenza delle medesime, si considerano conformi se rispettano i requisiti essenziali di sicurezza.

Le attrezzature sono oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui sopra e siano corredate, ove necessario ed applicabile, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.

Per quanto riguarda le attrezzature in uso a fornitori, imprese esecutrici e lavoratori autonomi, specifiche clausole contrattuali prevedono che il fornitore verifichi e dia dimostrazione, anche mediante autodichiarazione, dell'efficienza e della rispondenza alla normativa vigente delle sue attrezzature prima dell'utilizzo all'interno dell'azienda.

ACQUISTO DI PRODOTTI CHIMICI

Al momento dell'acquisizione di un prodotto chimico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vernici, colle, solventi, ecc.) mai utilizzato in precedenza è adottata la seguente procedura:

1. L'Ufficio Acquisti o chi per esso invia, la Scheda di Sicurezza (SDS) redatta in conformità all'Allegato II del Regolamento 453/2010, all'RSPP; il quale effettua la valutazione del rischio derivante dall'uso di tale prodotto e decide se autorizzarne o meno l'acquisto/l'uso, comunicandolo formalmente all'Ufficio Acquisti o chi per esso.
2. Le SDS sono custodite in copia originale presso i reparti, a disposizione su supporto informatico e sono consultabili da tutti i lavoratori attraverso l'RSPP e/o i preposti.
3. Tutti i Responsabili di Reparto relativi ai reparti dove sono stoccati o utilizzati i prodotti chimici di cui ai precedenti punti, hanno copia delle SDS e sono incaricati di verificare la corrispondenza dei prodotti chimici utilizzati nei loro reparti dai loro sottoposti, con quelli descritti in tali elenchi i quali sono aggiornati due volte l'anno.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

SFS intec S.r.l. fornisce adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il contenuto della stessa è facilmente comprensibile e consente di acquisire le conoscenze e competenze necessarie. A tal proposito si specifica che:

- ogni lavoratore è sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge;
- la Società cura la formazione dei dipendenti per sensibilizzare tutti circa la cultura della sicurezza ed accrescere l'attenzione sul tema;
- la formazione è adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei lavoratori è in concreto assegnato;
- l'RSPP partecipa alla stesura del Piano di Formazione del personale;
- la formazione erogata prevede questionari di valutazione circa l'apprendimento.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione e laddove previsto deve essere ripetuta periodicamente.

DOCUMENTAZIONE

Al fine di contribuire all'implementazione ed al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, SFS intec S.r.l. assicura che vengano adeguatamente conservati ed aggiornati costantemente i seguenti documenti:

- il D.V.R. in cui è indicata, tra l'altro, la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- il/i D.U.V.R.I.;
- la documentazione allegata al DVR (studi sul rischio, ecc.);

- il Piano delle emergenze con l'incarico e la formazione delle squadre di emergenza;
- la documentazione attestante l'attività di formazione;
- il registro degli infortuni e dei mancati infortuni;
- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- la documentazione relativa alla riunione periodica sulla sicurezza (verbale);
- tutta la documentazione prevista dal Sistema di gestione per la Sicurezza.

SFS intec S.r.l. assicura, altresì che:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), il Medico Competente, l'RLS, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente, ed eventualmente, dall'RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche, attinenti l'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente alla formazione interna e alla consegna di eventuali regolamenti aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori / fornitori;
- venga conservata e messa a disposizione dell'O.d.V. in caso di semplice richiesta tutta la documentazione relativa alle attività informazione, formazione ed addestramento;
- venga conservato il Certificato Prevenzione Incendi;
- vengano gestiti in maniera corretta i documenti relativi alla sorveglianza sanitaria.

MONITORAGGIO

SFS intec S.r.l., al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha predisposto attività di monitoraggio che assicurano:

- un'approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive.
- che laddove abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, il monitoraggio sia affidato a competenti risorse esterne, ed assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi;
- la presa in carico delle segnalazioni ricevute dai lavoratori nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la verifica del rispetto delle regole attraverso la conduzione di audit interni da parte di valutatori qualificati sia interni che esterni.

CONTRATTI DI APPALTO

Nell'ambito dell'organizzazione della propria attività SFS intec S.r.l. per ogni servizio che intenda dare in appalto ad aziende esterne deve, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato; nonché attraverso l'acquisizione della autocertificazione dell'impresa o dei lavoratori autonomi del possesso della predetta idoneità;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro impattanti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,



attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

SFS intec S.r.l. nell'ambito delle situazioni che comunemente vengono chiamate "interferenze", promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (D.U.V.R.I) nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze e le loro potenziali conseguenze.

Tale documento deve essere allegato al contratto, già in fase di procedura di affidamento.

Nei relativi contratti devono essere specificamente indicati i costi relativi alle misure di sicurezza adottate dall'appaltatrice ed eventualmente dalla subappaltatrice, per eliminare ovvero dove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'O.d.V., in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in esame, deve svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale e valuta periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto.

L'O.d.V., avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato e proporrà alla Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

L'O.d.V. dovrà inoltre:

- proporre e collaborare con la Società alla predisposizione di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo e/o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare alla Società eventuali situazioni riscontrate in sede di verifica o ricevute come segnalazione;
- verificare il D.V.R. ed il suo aggiornamento;
- valutare le modalità operative finalizzate alla sicurezza in caso di appalto e sub-appalto.

Allo scopo di svolgere i propri compiti l'O.d.V. ha facoltà di:

- partecipare agli incontri e riunioni aziendali in materia di sicurezza, dei quali dovrà essere preventivamente avvertito;
- accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti;
- eseguire visite ispettive sia concordate che a sorpresa presso i siti produttivi;
- richiedere colloqui con singoli lavoratori per verificare la percezione dello stato della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- indagare, anche avvalendosi di professionalità esterne, sui fattori che potrebbero determinare malattie professionali.

SFS intec S.r.l. istituisce a favore dell'O.d.V. flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Dovranno essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza:

- i verbali di ispezione delle Autorità preposte ai controlli;
- i verbali di ispezione del RSPP, o suo incaricato;
- le sanzioni relative alla sicurezza da parte delle Autorità di Controllo;



- le relazioni sulle statistiche infortuni elaborate da RSPP, notizie ed analisi sugli infortuni occorsi (anche tramite modulo “Registrazione Infortuni”);
- il verbale della riunione periodica della sicurezza.

11. Documenti di Riferimento

ALLEGATO 1 – Parte speciale relativa agli Illeciti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d’impresa

* * *

Il presente Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo, inclusi gli allegati, è stato approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione di SFS intec S.r.l., con delibera del 03.10.2019.

Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (aggiornato al 31 agosto 2019)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MALVERSAZIONE, TRUFFA, ETC ..	
A1	<p>Malversazione a danno dello Stato – 316 bis c.p.</p> <p>1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- il reato sanziona l'elusione del <u>vincolo di destinazione</u> di erogazioni a fondo perduto, o comunque ad un'onerosità attenuata rispetto a quella di mercato;- il reato attiene alla <u>fase esecutiva</u>, successiva a quella del conseguimento dei contributi;- non è richiesto alcun artificio o raggiro per il conseguimento dei contributi. <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto rilevante o è derivato un danno di particolare gravità le quote vanno da duecento a seicento</p>
A2	<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – 316 ter c.p.</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto all'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- il reato attiene alla <u>fase precedente l'erogazione</u>. <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote.</p>

	<p>Se l'ente ha conseguito un profitto rilevante o è derivato un danno di particolare gravità le quote vanno da duecento a seicento</p>
A3	<p><u>Truffa – 640 c.p., comma 2, n. 1) – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico e limitatamente al comma 2, n. 1</u></p> <p>1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <p>1. 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2. 2)(omissis)....</p> <p>3. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- è necessario che si verifichi un pregiudizio economico ai danni dell'ente pubblico (ad esempio: 1) una falsa rappresentazione dei luoghi contenuta in progetto od elaborati tecnici inviati agli uffici competenti del Comune può integrare truffa se ne derivi un dispendio per il Comune medesimo, ad esempio, in termini di opere di urbanizzazione; 2) il caso di destinazione di un fabbricato o di parte di esso ad uso di abitazione dopo averne dichiarato, quando l'edificio era in costruzione, la destinazione ad attività produttiva ottenendo l'esenzione da oneri di urbanizzazione). <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto rilevante o è derivato un danno di particolare gravità le quote vanno da duecento a seicento</p>
A4	<p><u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – 640 bis c.p.</u></p> <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- il reato richiede il compimento di <u>artifici o raggiri</u>. <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto rilevante o è derivato un danno di particolare gravità le quote vanno da duecento a seicento</p>

A5	<p>Frode informatica – 640 ter c.p. – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico</p> <p>1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- si caratterizza rispetto alla truffa in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informativo o telematico del soggetto passivo Ente pubblico o Stato (ad esempio: digitazione veloce e ininterrotta di numeri per eludere il blocco predisposto per le chiamate internazionali per le quali il sistema non era abilitato, ai danni della società italiana per l'esercizio telefonico). <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto rilevante o è derivato un danno di particolare gravità le quote vanno da duecento a seicento</p>
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CORRUZIONE, CONCUSSIONE, ETC ..	
B1	<p>ConcuSSIONE – 317 c.p.</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- è un reato proprio del pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio;- le qualifiche suddette possono anche essere assunte da privati in relazione a particolari attività o incarichi (ad esempio: imprenditore a cui venga concesso il diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di piano di edilizia economica e popolare). <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie: Da trecento ad ottocento quote.</p>
B2	<p>Corruzione per atto d'ufficio – 318 c.p.</p> <p>1. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un</p>

	<p>terzo, in denaro od altra unità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- la nozione di "utilità" può comprendere qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale;- ad esempio, dazione o promessa di denaro od altra utilità per anteporre ad altre una determinata pratica, accelerandone i tempi di approvazione. <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecento quote</p>
B3	<p><u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u> – 319 c.p.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- ad esempio: dazione o promessa di danaro o altra utilità a personale della Guardia di Finanza per non estendere gli accertamenti in corso anche ad altre società del gruppo. <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie Da duecento a seicento quote</p>
B4	<p><u>Circostanze aggravanti</u> – 319 bis c.p.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>
B5	<p><u>Corruzione in atti giudiziari</u> – 319 ter c.p.</p> <p>1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel concetto di "parte" rientra anche il semplice indagato. <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

	<p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento a seicento quote</p>
B6	<p><u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> – 320 c.p. Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento ad ottocento quote</p>
B7	<p><u>Pene per il corruttore</u> – 321 c.p. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell' art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. Note: - le pene sono estese al corruttore.</p>
B8	<p><u>Istigazione alla corruzione</u> – 322 c.p. 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. 4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p>Sanzioni interdittive: Nelle ipotesi più gravi, previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecento quote</p>

B9	<p><u>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</u> – 322 bis c.p.</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p>2. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none">1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. <p>3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p>Sanzioni interdittive: Nelle ipotesi più gravi, previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie: Da trecento ad ottocento quote</p>
B10	<p><u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> – art. 319 quater c.p.</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i, L. 6 novembre 2012, n. 190).</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie: Da trecento ad ottocento quote.</p>

B11	Traffico di influenze illecite - Art 346 bis I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita
REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	
C1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - 453 c.p. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. Sanzioni pecuniarie: Da trecento ad ottocento quote
C2	Alterazione di monete - 454 c.p. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote

C3	<p>Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - 455 c.p. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
C4	<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - 457 c.p. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.</p> <p>Note: - fattispecie meno grave di quella di cui all'art. 455 in quanto vi è buona fede nel soggetto al momento della ricezione; al momento successivo della spendita o messa in circolazione (anche mediante deposito in banca), vi dev'essere comunque la consapevolezza che il danaro sia contraffatto o alterato (dolo), anche se il soggetto, in sostanza, agisce per evitare che il danno ricada su di lui.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecento quote</p>
C5	<p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - 459 c.p. - 1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo. - 2. Agli effetti della legge penale, si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a trecentotrenta/33 quote</p>
C6	<p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - 460 c.p. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero:</p>

	<p>- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
C7	<p><u>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</u> - 461 c.p.</p> <p>1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
C8	<p><u>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</u> - 464 c.p.</p> <p>1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a trecento quote</p>
C9	<p><u>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</u> - art. 473 c.p.</p> <p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni</p>

	<p>internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
C10	<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
REATI SOCIETARI	
D1	<p>False comunicazioni sociali – 2621 c.c.</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il reato è proprio di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori; - il reato è di mero pericolo e cioè non è richiesto che si verifichi un danno in esito alla condotta; - la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo; - rilevano comunque le sole comunicazioni ufficiali, previste per legge (con esclusione, ad esempio, di dichiarazioni ai soci in assemblea o di comunicazioni alla stampa); - esempio: iscrizione in bilancio (stato patrimoniale o conto economico) di attività o passività

	<p>inesistenti</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento a quattrocento quote</p> <p>Fatti di lieve entità – 2621 – bis c.c.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecento quote</p>
D2	<p>False comunicazioni sociali in società quotate – 2622 c.c.</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- il reato è proprio di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;- il reato è di mero pericolo e cioè non è richiesto che si verifichi un danno in esito alla condotta;- la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo;-

	<p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a seicento quote</p>
Ex D3	<p>Falso in prospetto ABROGATO – 2623 c.c.¹ ¹ Articolo abrogato dall'art.34 Legge 28 dicembre 2005, n.262</p>
Ex D4	<p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – 2624 c.c.¹ ¹ Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, D.lgs. 39/2010</p>
D3	<p>Impedito controllo – 2625 c.c., comma 2 –</p> <p>1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è un reato proprio degli amministratori. <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a centottanta quote. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
D4	<p>Indebita restituzione dei conferimenti – 2626 c.c.</p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è un reato proprio degli amministratori; - appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile. <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a centottanta quote. (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>

D5	<p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – 2627 c.c.</p> <p>1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- soggetto attivo sono i soli amministratori;- si applica anche in relazione a riserve non costituite con utili (ad esempio, riserve da sovrapprezzo o da rivalutazione);- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile. <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a centotrenta quote (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
D6	<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – 2628 c.c.</p> <p>1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- soggetto attivo sono i soli amministratori;- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile. <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a centotrenta quote (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
D7	<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori – 2629 c.c.</p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela di della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- è reato proprio degli amministratori;- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p>

	<p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a trecentotrenta quote (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
D8	<p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi – 2629-bis c.c. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento a cinquecento quote (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
D9	<p>Formazione fittizia del capitale – 2632 c.c. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- è reato proprio di amministratori e soci conferenti;- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile. <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a centottanta quote (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
D10	<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - 2633 c.c. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none">- soggetto attivo sono i liquidatori. <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p>


	<p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a trecentotrenta quote (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
D11	<p>Illecita influenza sull'assemblea – 2636 c.c. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Note: - il reato può essere commesso da "chiunque".</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a trecentotrenta quote (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
D12	<p>Aggiotaggio – 2637 c.c. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Note: - il reato può essere commesso da "chiunque".</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento a cinquecento quote (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
D13	<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – 2638 c.c.</p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti</p>

	<p>sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi norma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo. <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento a quattrocento quote (sanzioni raddoppiate da art. 39 Legge 262/2005). Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p>
D14	<p>Corruzione fra privati – art. 2635 c.c.</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti oppure ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente articolo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Sanzioni interdittive: Quelle previste dall'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231 del 2001.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a seicento quote</p> <p>Istigazione alla corruzione fra privati – art. 2635-bis c.c.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o</p>
D15	

	<p>enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>Sanzioni interdittive: Quelle previste dall'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231 del 2001</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento a quattrocento quote</p>
REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	
E1	<p>Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico – art. 270 bis c.p.</p> <p>1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>3. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego .</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria andrà da duecento a settecento quote.</p> <p>b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria va da quattrocento a mille quote.</p>
E2	<p>Attentato per finalità terroristiche o di eversione – art. 280 c.p.</p> <p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria andrà da duecento a settecento quote.</p> <p>b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria va da quattrocento a mille quote.</p>
<p>E3</p>	<p>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione – art. 289 bis c.p.</p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>Sanzioni interdittive:</p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria va da duecento a settecento quote.</p> <p>b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria va da quattrocento a mille quote.</p>
<p>REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE</p>	
<p>F1</p>	<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in schiavitù – art. 600</p> <p>1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>3. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>

	<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- introdotto, come tutti i reati del gruppo "E" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 228/2003 (in G.U. 23.08.2003 n. 195);- ad esempio: illecita riduzione della mano d'opera dipendente o di parte di essa in condizione di schiavitù. <p>Sanzioni interdittive:</p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">-interdizione dall'esercizio dell'attività;-sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;-divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie:</p> <p>Da quattrocento a mille quote</p>
F2	<p>Tratta di persone – art. 601</p> <p>1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p> <p>Sanzioni interdittive:</p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie:</p> <p>Da quattrocento a mille quote</p> <div data-bbox="337 1264 873 1795"></div>

		
F3	Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi». Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote.	
F4	Prostituzione minorile - art. 600 bis 1. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto. Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. Sanzioni pecuniarie: Da trecento ad ottocento quote.	
F5	Pornografia minorile – art. 600 ter 1. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.	

	<p>2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da trecento ad ottocento quote.</p>
F6	<p>Detenzione di materiale pornografico – art. 600 <i>quater</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 <i>ter</i>, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento a settecento quote</p>
F7	<p>Pornografia virtuale – art. 600 <i>quater</i> 1 c.p.</p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600- <i>ter</i> e 600- <i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da trecento ad ottocento quote</p>
F8	<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 <i>quinquies</i></p> <p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p>

	<p>- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da trecento ad ottocento quote</p>
F9	<p><u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u> – art. 583 bis e ter c.p.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da trecento a settecento quote</p>
F10	<p><u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</u> – art. 603 bis c.p.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.</p>

	<p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote</p> <p>Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare – decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, art. 25-duodecies.</p> <p>Il decreto aggrava le sanzioni e i provvedimenti, già previsti nel D.Lgs 286/1998 art. 22 comma 12, nei confronti del datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi terzi il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato.</p> <p>Le aggravanti, disciplinate dal nuovo comma 12-bis, in relazione alla commissione del delitto, prevedono un aumento delle pene pecuniarie, previste nel comma 12, da un terzo alla metà nelle ipotesi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- I lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;- I lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;- I lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-<i>bis</i> del codice penale. <p>In questi casi è prevista anche una responsabilità amministrativa dell'ente.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecento quote</p>
REATI DI MARKET ABUSE	
G1	<p>Abuso di informazioni privilegiate – art. 184 bis T.U.F.</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 679.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">- Introdotto, come tutti i reati del gruppo "F" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96). <p>Sanzioni interdittive:</p>

	<p>Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote. Se in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità, la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale profitto o prodotto</p>
G2	<p><u>Manipolazione del mercato</u> – art. 185 T.U.F.</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>Note: - Introdotto, come tutti i reati del gruppo "F" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96).</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote. Se in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità, la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale profitto o prodotto.</p>
REATI TRANSNAZIONALI	
H1	<p><u>Associazione per delinquere</u> – art. 416 c.p.</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (<i>comma così modificato dall'articolo 1, comma 5, legge n. 94 del 2009</i>).</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a 2 anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

	<p>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote</p>
<p>H2</p>	<p>Associazione di tipo mafioso – art. 416 bis c.p. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a 10 anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a 2 anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote</p>
<p>H3</p>	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri – art. 291- quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 - bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p>

	<p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art 291 - ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a 2 anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote</p>
H4	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a 2 anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

	<ul style="list-style-type: none">- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote</p>
H5	<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p> <p>3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; <p>c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.</p> <p>3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a 2 anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento a mille quote</p>

H6	Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni – art. 377 bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. Sanzioni interdittive: Non previste. Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote
H7	Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale – art. 378 c.p. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. Sanzioni interdittive: Non previste. Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	
I1	Omicidio colposo – art. 589 c.p. 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, ovvero: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzioni pecuniarie: In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro si applica una sanzione pecuniaria pari a mille

	<p>quote. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote .</p>
I2	<p>Lesioni personali colpose – art. 590 c.p. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecentocinquanta quote</p>
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	
L1	<p>Ricettazione – art. 648 c.p. Chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricever od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con una multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione fino a sei anni e della multa fino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro e le cose provengono, non è imputabile e non è punibile.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento ad ottocento quote Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la</p>

	<p>pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anno si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p>
L2	<p><u>Riciclaggio</u> – art. 648 bis c.p. Chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attività professionale. (Vale per ipotesi di reato 'sovra-nazionale').</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento ad ottocento quote Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anno si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p>
L3	<p><u>Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita - art. 648 -ter</u></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e nei casi previsti dagli art. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche e finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento ad ottocento quote Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anno si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p>
L4	<p><u>Autoriciclaggio - Art. 648-ter.1</u></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro</p>

	<p>12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni. <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento ad ottocento quote Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p>
--	--

REATI INFORMATICI

<p>M1</p>	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p.</p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).</p> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p>
------------------	---

	<ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
M2	<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – art. 615 quarter c.p.</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater (1).</p> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a trecento quote</p>
M3	<p>Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico - art. 615 quinquies c.p.</p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a trecento quote</p>
M4	<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quarter c.p.</p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p>

	<p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1).</p> <p>(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
<p>M5</p>	<p><u>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</u> – art. 617 quinquies c.p.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1).</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
<p>M6</p>	<p><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</u> – art. 635 bis c.p.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>

M7	<p><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</u> - art. 635 ter c.p.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da 25.800 € a 774.500 €.</p>
M8	<p><u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u> – art. 635 quater c.p.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
M9	<p><u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</u> – art. 635 quinquies c.p.</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un</p>

	<p>periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
M10	<p>Documenti informatici –art. 491 bis c.p.</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a quattrocento quote</p>
M11	<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – art. 640 quinquies c.p.</p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a quattrocento quote</p>
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	
N1	<p>Associazione a delinquere – art. 416, sesto comma, c.p.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"), 601 ("Tratta di persone") e 602 ("Acquisto e alienazione di schiavi"), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. <i>(Comma così modificato dall'articolo 1, comma 5, legge n. 94 del 2009).</i></p> <p>Sanzioni interdittive:</p>

	<p>Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da 103.200 € a 1.549.000 €.</p>
N2	<p>Associazione a delinquere – art. 416, a esclusione del sesto comma, c.p.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote</p>
N3	<p>Associazione di tipo mafioso – art. 416-bis c.p.</p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a 10 anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>

	<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote</p>
N4	<p>Scambio elettorale politico – mafioso – art. 416-ter c.p.</p> <p>La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis ("chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a 10 anni") si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a due anni, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote</p>
N5	<p>Sequestro di persona a scopo di estorsione – art. 630 c.p.</p> <p>1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p>

	<p>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a due anni, ovvero</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote</p>
N6	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>

	<p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a due anni, ovvero</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento a mille quote</p>
N7	<p>Illegale fabbricazione e detenzione di armi - art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a due anni, ovvero</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da trecento ad ottocento quote</p>
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	
O1	<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio – art. 513 c.p. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>

02	<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza – art. 513-bis c.p.</p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ovvero</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento ad ottocento quote</p>
03	<p>Frodi contro le industrie nazionali – art. 514 c.p.</p> <p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni") e 474 ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi").</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ovvero</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento ad ottocento quote</p>
04	<p>Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.</p> <p>Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie:</p>

	Da cento a cinquecento quote
05	<p><u>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</u> – art. 516 c.p. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
06	<p><u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u> – art. 517 c.p. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire due milioni.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
07	<p><u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u> – art. 517-ter c.p. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
08	<p><u>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari</u> – art. 517-quater c.p. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le</p>

	<p>norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	
<p>P1</p>	<p>"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 art 171 – comma 1 lett a)bis, comma 3</p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter - è punito con la multa da 51 € a 2.065 € chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
<p>P2</p>	<p>"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 art 171 – bis, comma 1</p> <p>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	<p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
P3	<p>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 art 171 – bis, comma 2</p> <p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il re-impiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
P4	<p>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 artt. 171 – ter , 171 – septies</p> <p>Art. 171-ter</p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <ul style="list-style-type: none">a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

<p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p>Art. 171-septies La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
<p>P5</p>	<p>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 art 171 – octies</p> <p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.</p> <p>Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
<p>REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA</p>	
<p>Q1</p>	<p>Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni – art. 377 bis c.p.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a cinquecento quote</p>
<p>REATI AMBIENTALI</p>	

R1	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette – art. 727 bis c.p.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Note: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecentocinquanta quote</p>
R2	<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto – art. 733 bis c.p.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p> <p>Note: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>
R3	<p>Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali – d.lgs. 152/2006, art. 137</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>5. (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro (1).</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in</p>

<p>presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>5. (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>(1) Il comma che recitava: "Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro." È stato così sostituito dalla Legge 25 febbraio 2010, n. 36.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento a trecento quote</p> <p><i>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</i></p> <p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due</p>
--

	<p>anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>
R4	<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – d.lgs. 152/2006, art. 256</p> <p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>6. (primo periodo) Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p>1. lettera b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>3. (Primo periodo) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p>3. (Secondo periodo) Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è</p>

	<p>realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>6. (secondo periodo) Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 23 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23.</p>
R5	<p>Bonifica dei siti – d.lgs. 152/2006, art. 257</p> <p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecentocinquanta quote</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>

	<p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p><i>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</i> 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
R6	<p><u>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e falsificazione nei certificati di analisi rifiuti</u>– d.lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo</p> <p>4. (secondo periodo) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p><i>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</i> 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. (primo periodo) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di</p>

	<p>ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.</p> <p>5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p>
R7	<p>Traffico illecito di rifiuti– d.lgs. 152/2006, art. 259, primo comma</p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p>Note: Ai sensi del Regolamento del Consiglio n. 259 del 1 febbraio 1993. - 01/02/1993 , n. 259 - 93/259/CEE Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, ob) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, oc) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, od) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, oe) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, of) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. <p>nonché le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.</p> <p>b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. <p>c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.</p>

	<p>I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.</p> <p>d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.</p> <p>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</p> <p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
R8	<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – d.lgs. 152/2006, art. 260</p> <p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</p> <p>4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da trecento a cinquecento quote per il comma 1 Da quattrocento ad ottocento quote per il comma 2.</p>
R9	<p>Inquinamento atmosferico – d.lgs. 152/2006, art. 279</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (2)</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecentocinquanta quote</p>

	<p>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</p> <p>1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. (1)</p> <p>3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. (3)</p> <p>4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. (4)</p> <p>6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.</p> <p>7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 27, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 89, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p> <p>Note:</p> <p>(1) Il comma che recitava: "1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 29, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 29, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro." è stato così sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.</p> <p>(2) Il comma che recitava: "2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro." è stato così sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.</p> <p>(3) Il comma che recitava: "3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 29, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro." è stato così modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.</p> <p>(4) Il comma che recitava: "4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 29, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro." è stato così modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.</p>
R10	Traffico non autorizzato di esemplari - legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Art. 1, comma 1 e 2

<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>Art. 2, comma 1 e 2</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della</p>

<p>Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p> <p>2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.</p> <p>Art. 6, comma 4</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecentocinquanta quote</p> <p>Art. 3 bis, comma 1</p> <p>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (1), e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecentocinquanta quote</p> <p>Note</p> <p>(1) Articolo 16 – par. 1 - del Regolamento (CE) n. 338/97</p> <p>Sanzioni</p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;</p> <p>b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;</p> <p>c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>e) omessa o falsa notifica all'importazione;</p> <p>f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;</p> <p>g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa</p>
--

	<p>all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;</p> <p>h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);</p> <p>i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;</p> <p>k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;</p> <p>l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;</p> <p>m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.</p> <p>Altri commi non richiamati dal decreto legislativo 231/01:</p> <p>Art. 1</p> <p>3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.</p> <p>Art. 6</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione della specie.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p> <p>5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.</p>
R11	<p>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), art. 3, comma 6</p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la</p>

	<p>manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).</p> <p>4.L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5.Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6.Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p> <p>Sanzioni interdittive: Non previste.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>
R12	<p>Inquinamento colposo - decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento provocato dalle navi), art. 9, comma 1 e 2</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Note: Inquinamento è sversamento di «sostanze inquinanti», ossia le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983</p> <p>Sanzioni interdittive: Per il comma 2: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da cento a duecentocinquanta quote Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>
R13	<p>Inquinamento doloso - decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento provocato dalle navi), art. 8, comma 1 e 2</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da centocinquanta a trecento quote Da duecento a trecento quote</p>
R14	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)</p> <p>Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.</p> <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

	<ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecentocinquanta a seicento quote.</p>	
R15	<p><u>Disastro ambientale</u> (art. 452-<i>quater</i> del codice penale; art. 25-<i>undecies</i> c.1 lett.b) D.Lgs.231/01).</p> <p>Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.</p> <p>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Sanzioni interdittive: Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a 6 mesi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Sanzioni pecuniarie: Da quattrocento ad ottocento quote.</p>	
R16	<p><u>Delitti colposi contro l'ambiente</u> (art.452-<i>quinquies</i> del codice penale; art. 25-<i>undecies</i> c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)</p> <p>La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-<i>quater</i> c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.</p> <p>Sanzioni pecuniarie: Da duecento a cinquecento quote.</p>	
R17	<p><u>Delitti associativi aggravati</u> (art.452-<i>octies</i> del codice penale; art. 25-<i>undecies</i> c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal</p>	

	<p>presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> <p>ulteriormente diminuite.</p> <p>Sanzioni pecuniarie:</p> <p>Da trecento a mille quote.</p>	
R18	<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)</p> <p>Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.</p> <p>Sanzioni pecuniarie:</p> <p>Da duecentocinquanta a seicento quote.</p>	
S1	<p>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE</p> <p>Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare – decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, art. 25-duodecies.</p> <p>Il decreto aggrava le sanzioni e i provvedimenti, già previsti nel D.Lgs 286/1998 art. 22 comma 12, nei confronti del datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi terzi il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato.</p> <p>Le aggravanti, disciplinate dal nuovo comma 12-bis, in relazione alla commissione del delitto, prevedono un aumento delle pene pecuniarie, previste nel comma 12, da un terzo alla metà nelle ipotesi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- I lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;- I lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;- I lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-<i>bis</i> del codice penale. <p>In questi casi è prevista anche una responsabilità amministrativa dell'ente.</p> <p>Sanzioni interdittive:</p> <p>Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni <p>Sanzioni pecuniarie:</p> <p>Da cento a duecento quote</p>	

T1	<p style="text-align: center;">REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA</p> <hr/> <p><u>Delitti di razzismo e xenofobia introdotti come reato presupposto all'Art.5 della Legge n.167 del 20 Novembre 2017</u></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".</p> <p><u>Sanzioni pecuniarie:</u> Da duecento ad ottocento quote.</p> <p><u>Sanzioni interdittive</u></p> <p>a) interdizione dall'esercizio delle attività, b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e) divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore ad un anno;</p> <p>della sanzione <u>dell'interdizione definitiva</u> dall'esercizio dell'attività se "l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti" in questione.</p>
U1	<p style="text-align: center;">FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI</p> <p>Il delitto di frode punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. E' punito anche il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa.</p> <p>Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)). Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'(Agenzia delle dogane e dei monopoli), biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)) chiunque organizza, esercita e raccoglie</p>

a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) con modalita' e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Sanzioni pecuniarie:

- a) Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Sanzioni interdittive

- a) interdizione dall'esercizio delle attività,
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore ad un anno;